

I recenti decreti delle Regioni vallona e fiamminga sulla macellazione rituale nel contesto dei dibattiti belga ed europeo in materia
di Rossella Bottoni

The recent decrees of the Walloon and Flemish Regions on religious slaughter in the context of the related Belgian and European debate

This essay aims to examine the recent reforms approved in two Belgian regions – Wallonia and Flanders – in order to prohibit the carrying out of religious slaughter without previous stunning. In the first part, some recent developments occurred in European countries will be dealt with. The second part will focus on the related Belgian debate of the past few years. The third and last part will assess the new legislation introduced by the Walloon and Flemish parliaments.

Keywords: religious slaughter, religious freedom, animal welfare

SOMMARIO: 1. I recenti sviluppi della disciplina giuridica della macellazione rituale nello spazio europeo. – 1.1. La disciplina giuridica della macellazione rituale tra diritto di libertà religiosa, benessere animale ed interesse economico. – 1.2. “I diritti degli animali vengono prima della religione.” – 2. La macellazione rituale in Belgio tra regolazione giuridica e dibattito politico. – 2.1. La legislazione in materia di benessere animale e le proposte di modifica. – 2.2. L’evoluzione del modello federale belga. – 3. I decreti delle Regioni vallona e fiamminga sul divieto di macellare ritualmente senza previo stordimento.

1. I recenti sviluppi della disciplina giuridica della macellazione rituale nello spazio europeo

La questione della macellazione rituale è ampiamente dibattuta in diversi paesi, alcuni dei quali negli ultimi anni hanno rivisto la disciplina giuridica in materia¹. Se nel 2014 la Lituania ha riconosciuto una deroga all’obbligo del previo stordimento per gli animali da sottoporre a macellazione rituale², e in Polonia la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del divieto di macellare ritualmente senza previo stordimento³, la Danimarca si è mossa nella direzione opposta, permettendo la macellazione rituale degli animali solo se previamente storditi. Gli sviluppi più recenti hanno interessato il Belgio: nel corso del 2017, prima il parlamento vallone e poi quello fiammingo hanno approvato un decreto che introduce il divieto di macellazione rituale senza previo stordimento.

Prima di entrare nel merito di queste riforme, sembra opportuno esaminare il quadro più ampio delle motivazioni che hanno sorretto le decisioni adottate nel complesso dei paesi sopra menzionati. Infatti, il dibattito in materia appare troppo spesso ridotto a un confronto di tipo manicheo tra i sostenitori del benessere animale e quanti invocano il rispetto del diritto di libertà religiosa, mentre vengono trascurate o ignorate considerazioni ulteriori, dall’interesse economico a promuovere la commercializzazione di carne di animali macellati secondo il rito ebraico e musulmano⁴, alla diffidenza (se non aperta ostilità) nei confronti di pratiche non tradizionali.

1.1. La disciplina giuridica della macellazione rituale tra diritto di libertà religiosa, benessere animale ed interesse

¹ È opportuno ricordare che «l’espressione “macellazione rituale” deve intendersi come l’uccisione di un animale secondo un rito religioso al fine del consumo delle sue carni (escludendo quindi l’ipotesi di un sacrificio offerto ad una divinità). È fuorviante la definizione di sgozzamento senza previo stordimento (sebbene, sotto il profilo giuridico, questo costituisca l’aspetto più regolato), dal momento che, da un lato, diverse comunità islamiche ritengono lecito stordire l’animale prima della sua uccisione, purché lo stordimento ne causi solo lo svenimento e non anche la morte; dall’altro, la macellazione rituale è caratterizzata da un insieme di riti, pratiche e procedure ben più complesse del mero sgozzamento dell’animale non previamente stordito. È invece del tutto errata la convinzione che la macellazione rituale sia l’uccisione mediante sgozzamento. Nonostante la diffusa associazione, in parte dell’opinione pubblica e della stampa, di tale pratica all’immagine del sangue, è doveroso osservare che lo sgozzamento è praticato anche nella macellazione convenzionale di bovini, ovini ed altri animali di grossa taglia, il cui sangue deve essere fatto defluire per ragioni di igiene e di sicurezza alimentare» (Bottoni 2015, 479-480).

² Legge n. XII-1147 del 23 settembre 2014, entrata in vigore il 1° gennaio 2015. Il testo in lingua originale è consultabile in <https://www.e-tar.lt/portal/en/legalAct/48bcb390487411e483c6e89f9dba57fd>.

³ Sentenza del 10 dicembre 2014. Il sito ufficiale della Corte costituzionale polacca ha pubblicato una sintesi in inglese, in <http://trybunal.gov.pl/en/news/press-releases/after-the-hearing/art/7277-uboj-rytualny>.

⁴ Sui non trascurabili nessi tra diritto di libertà religiosa, alimentazione e mercato, cfr. Fuccillo 2015.

Partendo dalla Lituania, il rapporto sulla libertà religiosa pubblicato nel 2014 dal Dipartimento di stato americano ha osservato come lo scopo della legge approvata nel corso dell'anno sia stato quello di permettere e promuovere l'esportazione di carne *halal* e *kasher*⁵. Come ha spiegato lo *European Jewish Congress*, dopo che la Russia ha vietato l'importazione di prodotti agricoli e alimentari dall'Unione europea (oltreché dalla Norvegia, dagli Stati Uniti, dal Canada e dall'Australia), si è posta la necessità di trovare, per gli agricoltori e allevatori lituani, nuovi mercati che compensassero tali perdite commerciali. Così, il permesso di macellare gli animali ritualmente senza previo stordimento ha fornito agli esportatori del paese nuove opportunità di espansione nei paesi islamici. Non sono peraltro mancate affermazioni che hanno cercato di coniugare il benessere animale con l'interesse economico: secondo il deputato Kazys Starkevičius del partito conservatore Unione della Patria – Cristiano-democratici uniti, la macellazione rituale praticata in Lituania sarebbe comunque un metodo più umano del trasporto di animali vivi in altri paesi, dove sarebbero poi macellati secondo il medesimo rito religioso⁶.

In Polonia, l'art. 34, c. 5 della legge sulla protezione degli animali del 21 agosto 1997 ha riconosciuto una deroga all'obbligo del previo stordimento degli animali da macellare ritualmente fino al 2002, quando questa norma è stata abrogata. L'art. 8, c. 2 dell'ordinanza del 9 settembre 2004 del Ministero dell'Agricoltura ha reintrodotto la deroga, ma tale disposizione è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con una sentenza del 27 novembre 2012 (la quale non entrava nel merito della questione del bilanciamento tra il diritto di libertà religiosa e il benessere animale, ma esaminava la questione solo dal punto di vista della gerarchia delle fonti). Il dibattito che si è sviluppato, nel quale le comunità ebraiche e musulmane hanno attivamente partecipato, è stato nondimeno monopolizzato dai rappresentanti dell'industria polacca della carne. Secondo una stima, circa il 30% della carne di manzo e circa il 10% di quella di pollo esportate provenivano da animali macellati ritualmente. Le motivazioni economiche hanno quindi guidato un dibattito che ha portato alla presentazione di un disegno di legge, che tuttavia non è mai stato approvato. La rappresentanza delle comunità ebraiche ha infine presentato un ricorso, sollevando la questione della legittimità costituzionale del divieto di macellare ritualmente senza previo stordimento, in rapporto all'art. 53, c. 1, 2 e 5 (diritto di libertà religiosa), all'art. 35, c. 1 (diritto delle minoranze nazionali ed etniche di mantenere la propria cultura, usi e tradizioni) e all'art. 32, c. 1 e 2 cost. (rispetto dei principi di eguaglianza e divieto di discriminazione)⁷ (Szumigalska e Bazan 2014, 58-61 e 63-64). Il 10 dicembre 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del divieto; la decisione non è stata unanime, ma è stata adottata con una maggioranza di 9 a 5, e ben 7 giudici hanno allegato opinioni separate (di questi 5 erano dissenzienti, e 2 concordavano sull'esito ma non sulla motivazione) (Gliszczyńska-Grabias e Sadurski 2015, 598 e 604-605). La maggioranza dei giudici ha sottolineato la debolezza del fondamento del provvedimento restrittivo, giustificato esclusivamente dalla necessità di proteggere la morale pubblica. A loro avviso, la valutazione del metodo di

⁵ U.S. Department of State. Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, *International Religious Freedom Report for 2014. Lithuania*, <https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2014religiousfreedom/index.htm#wrapper>.

⁶ Cfr. *Lithuania authorises kosher and halal slaughter*, 24 settembre 2014, <http://www.eurojewcong.org/Lithuania/11742-lithuania-authorises-kosher-and-halal-slaughter.html>.

⁷ Art. 53 – 1. La libertà di coscienza e di religione è garantita a tutti.

2. La libertà di religione include la libertà di professare o accettare una religione come scelta personale, come pure di manifestarla, individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, con atti di venerazione, preghiere, partecipazione a cerimonie, esercizio di riti o insegnamento. La libertà di religione include anche il diritto al possesso dei santuari e degli altri luoghi di culto per il soddisfacimento dei bisogni dei credenti, come pure del diritto di qualsiasi individuo di beneficiare dei servizi religiosi.

5. La libertà di manifestare espressamente la religione può essere limitata solo da una legge e solo laddove ciò sia richiesto per la difesa della sicurezza dello Stato, l'ordine pubblico, la salute, la morale o i diritti e libertà altrui.

Art. 35 – 1. La Repubblica di Polonia garantisce ai cittadini polacchi che appartengono a minoranze nazionali o etniche la libertà di mantenere e sviluppare la propria lingua, di mantenere usi e tradizioni, e di sviluppare la propria cultura.

Art. 32 – 1. Tutte le persone sono eguali davanti alla legge. Tutte le persone hanno diritto ad un eguale trattamento da parte delle pubbliche autorità.

2. Tutti sono tenuti a rispettare le libertà e i diritti altrui. Nessuno può essere costretto a fare ciò che non è prescritto dalla legge.

macellazione degli animali secondo un rito religioso

might not be conducted in isolation from other methods used for the slaughter of farmed animals. In fact, it had too frequently been overlooked that also the various methods of slaughter after stunning animals that had been permitted by law caused suffering, pain and distress to animals. [...] since in Polish society the slaughter of farmed animals for the purpose of obtaining meat for people was almost universally accepted, then a total ban on one of the methods (a ritual method) - protected by the freedom of religion, and as to which scientific studies had not unambiguously determined that in every case it was more painful than other methods – was not necessary for the protection of morals⁸.

Dal momento che la tutela di tale fine è suscettibile di imporre un valore prevalente nella maggioranza della società (in questo caso il benessere animale) su una minoranza, i giudici – nel bilanciamento tra il diritto costituzionalmente protetto di libertà religiosa e il benessere animale che invece non è tutelato dalla Costituzione – hanno dato prevalenza al primo. Tuttavia, in dottrina la decisione è stata criticata per il fatto che la Corte ha constatato la legittimità del metodo rituale di macellazione degli animali, senza badare se

it is performed by a pious slaughterer as a form of a religious practice intended to provide *kosher (halal)* meat for local consumption or by an employee of a slaughter house producing tons of *kosher (halal)* meat for export, and for profit. Surprisingly, in this case, the Tribunal indirectly balanced the public interest of animal protection against economic freedom, and decided in favour of the latter (Śledzińska-Simon 2015).

È stato infatti osservato che

[h]idden behind the attractive slogans of religious freedom, there have been huge commercial interests at stake. Much of the campaign for repeal of the ban on ritual slaughter was carried on and financed by the 'Polish Meat' consortium – an industry lobby. And no wonder: export of kosher and especially halal meat prior to the ban reasserted by the Tribunal in 2012, brought meat producers (far removed from small Jewish communes) a significant commercial benefit (Gliszczyńska-Grabias e Sadurski 2015, 608)⁹.

L'opinione separata del giudice Wojciech Hamerliński (che pure ha votato con la maggioranza) ha sottolineato proprio questa criticità: "The Union addressed the Tribunal to protect the followers of Judaism in Poland but, as an effect of the judgment, became an initiator of a generalised ritual slaughter on mass scale and for export" (cit. in Gliszczyńska-Grabias e Sadurski 2015, 604). Al riguardo, la sintesi della sentenza, pubblicata in inglese nel sito ufficiale della Corte costituzionale polacca, ha però specificato che spetta al legislatore limitare eventualmente l'esportazione di carne prodotta da animali macellati ritualmente¹⁰.

In conclusione, i recenti sviluppi in Lituania e in Polonia mettono in evidenza l'ambiguità di determinate prese di posizione nel dibattito pubblico e politico, pronte ad esaltare l'interesse supremo dell'animale, che – in linea di principio – non può essere sacrificato nemmeno in nome del rispetto di un diritto umano fondamentale, quale quello di libertà religiosa, salvo poi arretrare e concedere un accomodamento di fronte a considerazioni (forse meno nobili ma, ad avviso di chi scrive, certamente

⁸ In <http://trybunal.gov.pl/en/news/press-releases/after-the-hearing/art/7277-uboj-rytualny>.

⁹ Gli stessi autori hanno fornito alcune cifre: «[a]ccording to some estimates, the value of annual exports of kosher and halal meat from Poland in 2012 amounted to USD 329 million. An estimated 200,000 tons of meat from ritually slaughtered animals was exported annually from Poland, mainly to Arab states but also to France and the United Kingdom. So, from the beginning, the debate about the balance between religious freedom and animal protection has been contaminated by those ulterior motives» (Gliszczyńska-Grabias e Sadurski 2015, 608).

¹⁰ «[W]hat remained outside the scope of adjudication was a number of matters related to the issue referred for the Tribunal's review. They included, above all, the end use of meat obtained from ritual slaughter, including a possibility of limiting the scale of such slaughter, and the export thereof. Such matters should be determined by the legislator. Indeed, it was the legislator's task to weigh constitutional values, such as the freedom of religion and the freedom to manifest it as well as the freedom of economic activity, with the protection of animals provided for in the Constitution. The legislator should assign such weight to conflicting values that each of them would be implemented effectively (in <http://trybunal.gov.pl/en/news/press-releases/after-the-hearing/art/7277-uboj-rytualny>).

legittime) di interesse economico.

1.2. “I diritti degli animali vengono prima della religione.”

La Danimarca, come si è anticipato, si è mossa nella direzione opposta. Se in passato permetteva la macellazione rituale senza alcun tipo di stordimento per gli animali ad esclusione dei bovini, per i quali prescriveva lo stordimento immediatamente dopo lo sgozzamento (cd. *post-cut stunning*), il 14 febbraio 2014, in virtù di un’ordinanza del Ministero dell’Alimentazione, dell’Agricoltura e della Pesca, ha introdotto l’obbligo del previo stordimento anche per gli animali da macellare ritualmente. Al contempo si è precisato che l’importazione di carne di animali macellati senza essere previamente storditi avrebbe continuato ad essere legale nel paese – condizione necessaria per rendere il provvedimento conforme agli attuali *standards* europei di protezione delle libertà fondamentali, quali stabiliti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo¹¹.

Il ministro firmatario dell’ordinanza, Dan Jorgensen, ha dichiarato che “i diritti degli animali vengono prima della religione” (cit. in Delahunty 2015, 342) – affermazione che però spesso sembra valere solo per le pratiche (religiose o culturali) di comunità considerate non tradizionali. In Groenlandia e nelle Fær Øer, che fanno parte del Regno di Danimarca ma non dell’Unione europea, è autorizzata la caccia aborigena di sussistenza ai cetacei. Ma, nel caso della Groenlandia, si sottolinea la difficoltà a distinguere tra caccia aborigena e commerciale (quest’ultima vietata), laddove la carne degli animali cacciati o i corni (propriamente, denti) dei narvali sono venduti ai turisti (Fitzmaurice 2015, 252). Quanto alle Fær Øer, si segnala la campagna lanciata dall’associazione ambientalista *Sea Shepherd* contro il *grindadráp*, la caccia alle balene pilota, ritratta con foto di adulti e bambini immersi fino alla vita in un mare rosso di sangue, dove galleggiano decine di animali morti¹² (foto che singolarmente ricordano quelle pubblicate in occasione della Festa islamica del sacrificio, con gruppi di persone intorno ad ovini sgozzati su una pubblica piazza o strada, completamente ricoperta di sangue).

La valutazione del grado di ‘umanità’ ovvero di ‘crudeltà’ di un certo modo di trattare gli animali (o alcuni specifici animali) sembra così dipendere anche dalla considerazione di cosa sia tradizionale e cosa no, e che quindi risenta fortemente del punto di vista di chi guarda. La macellazione rituale è considerata dai più – tanto in Danimarca quanto in altri paesi – pratica estranea al patrimonio culturale europeo (nonostante la presenza antica degli ebrei); diversamente, la caccia alle balene è considerata tradizionale dai danesi (come anche in Norvegia e in Islanda, che pure vietano la macellazione rituale senza previo stordimento), ma crudele da una parte consistente dell’opinione pubblica di paesi la cui storia economica e culturale non è legata ai cetacei. In ogni caso, appaiono analoghe certe strategie di stigmatizzazione della caccia aborigena di sussistenza da un lato, e della macellazione secondo un rito religioso dall’altro¹³.

Come ha ribadito Delahunty (2015, 344), la Danimarca “has experienced substantial difficulty in adjusting to the growing Muslim presence in the country” – fenomeno peraltro comune a molti altri paesi. In uno studio significativamente intitolato *Mass Migration, Cultural Conflict, and the Fear of Terrorism: Dilemmas of the Democratic West*, Farer ha osservato come uno dei fattori che

¹¹ Com’è noto, nel caso *Cha’Are Shalom Ve Tsedek c. Francia* (ricorso n. 27417/95, sentenza del 27 giugno 2000), la Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato che la macellazione rituale deve considerarsi una manifestazione della religione protetta dall’art. 9 della Convenzione, ma ha negato che tale tutela potesse estendersi al diritto di eseguire personalmente la macellazione rituale. Ciò che conta, infatti, è la possibilità di ottenere carne prodotta con un metodo coerente con i propri principi religiosi – opzione effettivamente disponibile ai ricorrenti che potevano acquistare facilmente carne *glatt* importata dal Belgio. La decisione è stata ampiamente commentata: cfr. *inter alia* Parisi 2001; Gianfreda 2015; Cohen 2009, 368-383; Flauss 2001; Haupt 2007, 849-856.

¹² Cfr. <https://www.seashepherdglobal.org/latest-news/report-on-the-first-grindadrapp-of-2017-in-which-84>.

¹³ Ugualmente, sono simili alcuni degli argomenti portati a difesa di pratiche non tradizionali: in particolare, l’appello a conoscere meglio modelli identitari, usi e costumi diversi da quelli della maggioranza della popolazione, al di là della rappresentazione, spesso distorta, che ne fanno i mezzi di comunicazione di massa; e il richiamo alle numerose pratiche di uccisione degli animali e di macellazione convenzionale, diffuse presso le nazioni o i popoli ‘civilizzati’, non meno lesive del benessere animale. Cfr. <http://www.econote.it/2015/08/28/caccia-balene-isole-faroe-chiarezza-sui-fatti>, in cui – rispetto al *grindadráp* – si sostengono argomenti che possono essere accostati a quelli che fondano la legittimità (o comunque negano il carattere barbarico) della pratica della macellazione rituale.

have turned the growing presence of migrants, but particularly migrants who identify as Muslim, into a ferocious political issue [...] is simply numbers: A growing Muslim presence has become increasingly manifest at the grassroots level of society as Muslims have sought space for public worship and burial according to Muslim traditions and legal authority to slaughter animals in accordance with Halal law (Farer 2017, 290).

Così, anche in Danimarca, l'opposizione all'immigrazione e all'influenza culturale islamica è diffusa e alimentata da un dibattito, che risente ancora degli strascichi della polemica sulle vignette caricaturali di Maometto pubblicate dallo *Jyllands-Posten* il 30 settembre 2005, e della controversia che è seguita, in cui politici di spicco hanno contrapposto i valori illuminati della nazione all'Islâm (Delahunty 2015, 344-345¹⁴). In tale contesto, è stato suggerito che il divieto di macellare ritualmente senza previo stordimento “does little or nothing to promote animal welfare and is in fact probably a reflection of Danish society's discomfort with the country's growing Muslim population” (*ib.*, 341).

2. La macellazione rituale in Belgio tra regolazione giuridica e dibattito politico

Al 1° gennaio 2017, la popolazione legalmente residente in Belgio si attestava a 11.322.088 individui¹⁵. Non vi sono dati ufficiali sull'appartenenza religiosa: gli ebrei sono approssimativamente lo 0,4% secondo uno studio del 2009, mentre i musulmani circa il 7% sulla base di una stima del 2015. Entrambe le comunità sono concentrate a Bruxelles e ad Anversa¹⁶. Ulteriori dati, limitati alla Vallonia, sono offerti da un sondaggio del 2016, secondo il quale il 68% della popolazione professerebbe la religione cattolica; seguirebbero gli atei e gli agnostici con il 25%; i protestanti costituirebbero il 3% e così pure i musulmani; gli ebrei sono inclusi nell'1% di 'altri'¹⁷.

I decreti vallone e fiammingo sulla macellazione rituale non segnano solo un profondo cambiamento nella disciplina giuridica in materia (la cui ricostruzione sarà oggetto del par. 2.1), ma riflettono anche la complessa architettura istituzionale del paese che, in seguito alla sesta riforma dello Stato e alla nuova ripartizione delle competenze tra Stato ed enti federati, ha assegnato alle Regioni quella relativa al benessere animale a partire dal 1° luglio 2014. Al fine di comprendere sia le ragioni per cui la riforma federale ha inciso sulla disciplina della macellazione rituale, sia l'ambito territoriale di applicazione dei decreti regionali, nel par. 2.2 si esamineranno brevemente l'articolato assetto politico-amministrativo del Belgio e la sua evoluzione.

2.1. La legislazione in materia di benessere animale e le proposte di modifica

In Belgio, come in altri paesi europei, il divieto di macellare ritualmente gli animali senza previo stordimento era stato introdotto durante l'occupazione tedesca, con un decreto del 23 ottobre 1940 il cui titolo richiamava l'obiettivo di risparmiare sofferenze non necessarie agli animali durante la macellazione (*Verordnung zur Vermeidung von Tierquälerei beim Schlachten von Tieren*), ma che evidentemente si inquadra nel progetto antisemita nazista (Brantz 2002, 192; Fraser 2005, 382; Kelch 2013, 363-365)¹⁸. Nel secondo dopoguerra, la disciplina è stata rivista – anche in questo caso, come nella

¹⁴ Anche Jacobsen (2015, 180) ha osservato che «[i]n the media as well as in political initiatives, generalized images and understandings of the Danish minority Muslim population as uncivilized are constructed; while similar generalized images of the Danish Christian majority population as highly civilized and animal welfare-friendly are at play. These images contribute to a racialized understanding of religious and cultural practice, and the ethnic Danish population is positioned as the embodiment of high civilization. The public debate on halal slaughtering constructs an antagonistic relationship between *us* — the Danes — and *them* — the Muslims. Thus the antagonistic thinking is sedimented on a culturalistic relational logic between Danish and Muslim cultural practices».

¹⁵ Cfr. http://statbel.fgov.be/fr/modules/pressrelease/statistiques/population/belgique_2017_11_322_088_habitants.jsp.

¹⁶ U.S. Department of State. Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, *International Religious Freedom Report for 2016. Belgium*, <https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper>.

¹⁷ Cfr. https://www.rtbf.be/info/societe/detail_la-religion-en-belgique-francophone?id=9199469.

¹⁸ Per la ricostruzione del dibattito politico e della disciplina giuridica anteriore in materia di benessere animale in Germania, cfr. Lavi 2007 e Judd 2003.

stragrande maggioranza dei paesi europei in cui era stato prescritto tale divieto. In Belgio, sia la legge sulla protezione degli animali del 2 luglio 1975, sia la legge sulla protezione e il benessere animale del 14 agosto 1986 (che ha abrogato e sostituito la precedente) hanno permesso la macellazione rituale senza previo stordimento (Ferrari e Bottoni 2010, 41-43). Ulteriori disposizioni in materia sono contenute nei decreti reali dell'11 febbraio 1988 su determinate macellazioni prescritte da un rito religioso¹⁹, del 13 luglio 1988 sull'autorizzazione ai macelli a praticare macellazioni rituali la domenica e i giorni festivi²⁰, e del 16 gennaio 1998 sulla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento²¹.

Anche in Belgio, come altrove in Europa, sono stati presentati nel corso del tempo dei progetti di legge volti a rivedere la deroga garantita dalla legge del 1986: due nella 47^a legislatura (1988-1991), uno nella 48^a (1991-1995), uno nella 49^a (1995-1999), uno nella 51^a (2003-2007), quattro nella 52^a (2007-2010), e quattro nella 53^a (2010-2014), tutti decaduti al termine della rispettiva legislatura²².

Le tre proposte del dep. Annemans (presentate in forma identica in tre legislature successive) si limitavano all'abrogazione dell'art. 16, c. 1-2 della legge del 1986 sulla deroga all'obbligo del previo stordimento nel caso degli animali da macellare secondo un rito religioso²³, senza collocare il discorso sul benessere animale in un contesto di più ampio respiro. In esse si affermava che la legge in esame era “un excellent moyen de lutte contre la cruauté envers les animaux” e “un élément essentiel de notre civilisation [...] occidentale”, la quale “respecte l'intégrité physique des animaux et les traite avec un minimum d'égard en cas de mise à mort”²⁴. Ma se è ragionevole affermare che la “civiltà occidentale” riserva (o cerca di riservare) agli animali un trattamento il più possibile degno al momento della morte, appare contraddittorio il riferimento al rispetto della loro integrità fisica, che è radicalmente negato dalla pratica della macellazione (tanto convenzionale quanto rituale)²⁵. Nel prosieguo delle motivazioni, il

¹⁹ L'art. 1, modificato dai decreti reali del 12 aprile 1988 e del 25 marzo 1998, dispone che “[l]es abattages des bovins, ovins et caprins prescrits par un rite religieux ne peuvent être effectués que dans un abattoir public ou dans un abattoir privé ou dans des établissements agréés par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions, après concertation avec le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions”. Ai sensi dell'art. 2: “1. Un abattage prescrit par un rite religieux ne peut être pratiqué que: 1° s'il s'agit du rite israélite: par des sacrificateurs habilités par le Consistoire centrale israélite de Belgique; 2° s'il s'agit du rite islamique: par des sacrificateurs habilités par l'organe représentatif des Musulmans de Belgique. 2. L'habilitation doit être constatée dans un document daté et signé, qui doit être montré chaque fois qu'une personne visée à l'article 34, alinéa 1er, de la loi de 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, le demande. Ce document vaut avoir une durée de trois ans et est renouvelable”.

²⁰ Ai sensi dell'art. 1, “[p]ar dérogation à l'article 23bis, § 1er de la loi du 5 septembre 1952, inséré par la loi du 25 juillet 1960 et modifié par la loi du 13 juillet 1981, les abattages des bovins, ovins et caprins prescrits par un rite religieux peuvent être effectués un dimanche ou un jour férié dans un abattoir chaque fois qu'une fête islamique ou israélite a lieu à ces jours”.

²¹ Il decreto, che ha trasposto la Direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, è stato modificato dal decreto reale del 6 ottobre 2006 e abrogato dalla Regione fiamminga con decreto del governo del 19 febbraio 2016 (pubblicato nel “Moniteur Belge” del 14 marzo 2016) e da quella brussellese con decreto del governo del 9 febbraio 2017 (pubblicato nel “Moniteur Belge” del 24 febbraio 2017).

²² Cfr. <http://www.dekamer.be> e <http://www.senat.be>.

²³ “Art. 16 – 1. L'abattage ne peut se pratiquer qu'après étourdissement de l'animal ou, en cas de force majeure, suivant la méthode la moins douloureuse.

Les dispositions du chapitre VI de la présente loi, à l'exception de l'article 16, § 2, alinéa 2, ne s'appliquent toutefois pas aux abattages prescrits par un rite religieux.

2. Le Roi peut déterminer les méthodes d'étourdissement et d'abattage en fonction des circonstances de l'abattage et de l'espèce animale.

Le Roi peut déterminer que certains abattages prescrits par un rite religieux doivent être effectués dans des abattoirs agréés ou dans des établissements agréés (par le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions, après avis de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire), par des sacrificateurs habilités à ce faire par les représentants du culte” (*Loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux*, in “Moniteur Belge” del 3 dicembre 1986).

²⁴ Per questa citazione e le successive cfr. le proposte di legge volte a modificare la legge del 14 agosto 1986 relativa alla protezione e al benessere degli animali e a vietare le macellazioni rituali d'iniziativa del dep. Gerolf Annemans, presentate il 21 settembre 1989, il 12 marzo 1992 e il 13 dicembre 1995.

²⁵ L'uso corrente dell'espressione “benessere animale” nel dibattito pubblico e nella legislazione in materia di macellazione è suscettibile di perpetuare l'equivoco che tale pratica, laddove sia condotta con il metodo convenzionale (e non rituale), sia coerente con il fine di proteggere e assicurare il benessere degli animali, mentre, di fatto, si limita a garantire che l'atto dell'uccisione (che appunto non è riconducibile a una misura né di protezione né di garanzia del benessere animale) abbia luogo nel modo meno doloroso possibile. Si trascura così che l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita degli animali deve

proponente sembra inoltre confondere la macellazione rituale secondo il rito ebraico ovvero islamico, condotta nel rispetto delle condizioni fissate dalla legge, con il fenomeno incontrollato e abusivo che caratterizza in particolare lo svolgimento della Festa del sacrificio, durante la quale centinaia di ovini sono macellati al di fuori dei luoghi autorizzati, e da persone che non ne hanno titoli specifici. Riferendosi alla deroga all'obbligo del previo stordimento (che la legge riconosce evidentemente solo se sono rispettate le altre condizioni da essa fissate), Annemans ha affermato che:

[i]l est évident que cette exception vise uniquement ou du moins essentiellement l'exercice du culte islamique. On tente, par le biais d'arrêtés royaux et de règlements, de limiter la prolifération des abattages islamiques, qui souvent irritent, choquent et incommode aussi généralement notre population et de les soumettre à un certain contrôle. Quoi qu'il en soit, ces abattages constituent une violation des principes qui sont à la base des dispositions relatives à la mise à mort d'animaux contenues dans la loi sur la protection des animaux.

Dopo aver ribadito che il diritto di libertà di religione non è assoluto, ma è soggetto a dei limiti (affermazione incontrovertibile), il deputato ha posto come esempio il caso dei sacrifici umani, che “il est impensable qu'un rite puisse jamais prescrire”. Ma il parallelo non sembra appropriato. I diritti umani – ovvero, le libertà fondamentali dell'*uomo* – configurano, almeno nel sistema di protezione europeo, un diritto assoluto alla vita (ma appunto, dell'*essere umano*, non dell'animale), rispetto al quale non si può operare alcun bilanciamento, come invece avviene nel caso del conflitto tra diritto di libertà religiosa e benessere animale.

Date queste premesse, le conclusioni a cui è arrivato Annemans si sono concentrate sul rispetto della legislazione penale, come limite al diritto di libertà religiosa: “l'exercice d'un culte religieux ne doit pas bénéficier d'une liberté absolue lorsque celui-ci constitue une violation de la loi pénale” – affermazione che, nuovamente, sembra suggerire che il problema a cui le proposte di modifica si riferivano era dato soprattutto dalle macellazioni rituali condotte illegalmente. Dall'inosservanza del diritto penale alla violazione del divieto di discriminazione il passo è stato breve: secondo il deputato, tale situazione, creando una distinzione tra i cittadini che sono soggetti ad una determinata legge penale, ed altri che non lo sono, “est contraire au principe de non-discrimination. En tout état de cause, notre population ressent cette exception comme une discrimination criante en faveur des nombreux musulmans qui séjournent dans notre pays”.

Anche la proposta di modifica presentata dal dep. Laridon sembra aver avuto come dato di partenza l'insieme dei problemi posti dalle macellazioni rituali condotte illegalmente. L'art. 16, c. 2 della legge del 14 agosto 1986 prevedeva la possibilità di stabilire, nel caso di macellazione secondo un rito religioso, che questa fosse condotta in macelli autorizzati e da persone abilitate a questa funzione dai rappresentanti delle confessioni interessate. Tuttavia, si poneva la questione

de savoir comment cette disposition sera appliquée dans la pratique, surtout en ce qui concerne la religion islamique. Car s'il est vrai que, du côté de la communauté juive, les abattages rituels sont soumis à un contrôle strict, exercé au nom du Consistoire central israélite de Belgique par un nombre très limité des sacrificateurs, la situation, du côté islamique, est très confuse et souvent scandaleuse. La diversité des tendances et coutumes dans cette religion fait que ces abattages rituels sont accomplis par des particuliers dans des circonstances révoltantes²⁶.

La soluzione normativa individuata da Laridon non è consistita però nella proposta di abrogazione dell'art. 16, c. 1-2 della legge, come nel caso di Annemans, bensì nell'emendamento del comma 2 dell'art. 16: in questo modo, si sarebbe sì introdotto l'obbligo del previo stordimento nel caso di macellazione rituale, ma si sarebbero anche conservate le garanzie già previste: “[l]e Roi détermine également que certains abattages imposés par un rite religieux soient effectués dans des abattoirs agréés,

essere perseguito durante tutto l'arco della loro esistenza, e non solo al momento della loro uccisione. Cfr. Bottoni 2015, 501-502.

²⁶ Proposta di legge volta a modificare la legge del 14 agosto 1986 relativa alla protezione e al benessere degli animali d'iniziativa del dep. Alfons Laridon, presentata il 3 settembre 1990.

par des sacrificateurs habilités à ce faire par les représentants des cultes et sous le contrôle du conseil du bien-être des animaux”.

Il progetto di legge presentato il 5 luglio 2004 dal sen. Jean-Marie Dedecker è quello più rilevante: non solo perché è stato oggetto di un parere da parte del Consiglio di Stato, ma anche perché si è caratterizzato per una lucida e consapevole analisi dei fattori che entrano in gioco nel momento in cui si tratta di regolare la macellazione rituale – costituendo quindi un’eccezione nel panorama delle proposte di divieto, troppo spesso apoditticamente fondate sulla semplice affermazione (già vista nel caso danese) che “i diritti degli animali vengono prima della religione”. Si tratta di un *dossier* articolato in diverse sezioni che definiscono la nozione e la situazione della pratica in esame; ricostruiscono la disciplina giuridica della materia a livello europeo e interno; entrano nel merito del diritto confessionale descrivendo le norme prevalenti dell’alimentazione *kasher* e *halal*; delineano la visione occidentale del benessere animale e, più in generale, i valori e le norme prevalenti nella società; espongono gli argomenti contrari e a favore della macellazione rituale; affrontano i problemi pratici che questa pone; propongono un determinato approccio politico e giuridico ai fini della loro risoluzione.

In primo luogo, Dedecker ha osservato che le macellazioni rituali sono praticate durante tutto l’anno sia dagli ebrei che dai musulmani, e in maniera particolarmente intensa in alcune occasioni quali la Festa del sacrificio. Durante quella del 2004, è stato calcolato che siano stati uccisi 6034 ovini nei macelli, e 7265 in siti appositamente allestiti per l’occasione (di questi ultimi, 6062 nella Regione fiamminga, 800 in quella brussellese e 403 in Vallonia); vi è poi una stima di circa 22000 animali macellati illegalmente (vale a dire, al di fuori delle strutture autorizzate), con una maggioranza di 16900 nella Regione di Bruxelles e 5100 nell’insieme di Vallonia e Fiandre.

Anche questo progetto di legge sembra avere avuto origine dalla preoccupazione posta, tra gli altri fattori, dal fenomeno delle macellazioni illegali – problema che però è inquadrato, come si accennava, in una prospettiva più ampia. In primo luogo la questione della tutela degli animali non è sollevata solo in riferimento agli istanti immediatamente precedenti la loro morte, ma è esaminata anche in rapporto ad altre fasi in cui possono sorgere situazioni di sofferenze evitabili, come il trasporto, lo scarico e la stabulazione: “les animaux souffrent également lors de leur transport vers les abattoirs ou lors des abattages illégaux (attachés dans un coffre, etc.). Il arrive aussi qu’on laisse voir à des animaux comment leurs congénères sont abattus, ce qui est également interdit par la loi (et par les normes *halal*)”²⁷. Tali fasi, come è noto agli operatori e agli attivisti delle associazioni per il benessere animale, sono spesso più critiche anche nella stessa macellazione convenzionale²⁸, ma i relativi problemi non sono quasi mai segnalati nel dibattito politico in materia, il quale finisce per concentrarsi (ed esaurirsi) sulla macellazione rituale. In secondo luogo, emergono profili rilevanti anche dal punto di vista della tutela del consumatore. Sebbene essi esulino dagli scopi di questo scritto, è opportuno almeno richiamare l’attenzione verso la questione delle carni provenienti da animali macellati, tipicamente secondo il rito ebraico, e non certificate come *kasher*, le quali sono vendute nel circuito “économique normal. C’est pourquoi un groupe de consommateurs exige de savoir si l’animal dont ils consomment la chair a subi un traitement cruel ou s’il a été abattu dans une perspective religieuse, mais il n’est pas possible de le dire dans l’état actuel des choses”²⁹.

Per quanto riguarda specificamente le macellazioni illegali, Dedecker ha ribadito che tale problema si pone per la comunità musulmana e per un periodo specifico, quello della Festa del sacrificio, durante il quale il numero degli animali da macellare è talmente alto che i macelli non

²⁷ Per questa citazione e le successive cfr. la proposta di legge recante modifica delle leggi del 5 settembre 1952 sul controllo e sul commercio delle carni e del 14 agosto 1986 relativa alla protezione e al benessere animale, per ciò che concerne le macellazioni rituali, d’iniziativa del sen. Jean-Marie Dedecker, presentata il 5 luglio 2004.

²⁸ Tra i numerosi episodi riportati dai *media*, segnaliamo le denunce di cui si dà notizia in <http://www.lav.it/news/macello-frosinone-denuncia-nas> e <http://www.greenstyle.it/animali-macello-francia-video-shock-189668.html>.

²⁹ Per approfondimenti sulla questione cfr. Conte *et al.* 2012. Sul punto di vista ebraico, si vedano a titolo di esempio <http://hamodia.com/2015/06/09/shechitah-advocates-encouraged-by-study-on-meat-labeling-2>, e European Jewish Association, *The hypocrisy of demanding that meat slaughtered according to Jewish tradition be labeled*, <http://www.ejassociation.eu/70240.html>. Va peraltro ricordato che, secondo alcuni studi, informazioni più dettagliate sull’etichetta non sono ugualmente desiderate dall’insieme dei consumatori (Miele e Evans 2010, 186), né comportano necessariamente una maggiore protezione dei diritti di questi (Savorani 2015, 597-598).

riescono a far fronte alla domanda. Alcuni comuni mettono a disposizione dei siti temporanei, che però hanno un costo molto elevato; nemmeno la proposta di utilizzare i macelli per suini è risolutiva, dal momento che si tratta di luoghi considerati impuri dai musulmani. Rimane quindi la macellazione a domicilio, che è permessa dalla normativa belga ed europea per uso privato e previo il rispetto di condizioni quali la richiesta di un'autorizzazione. Ma la legge del 14 agosto 1986 vieta la macellazione rituale condotta da privati, e pone l'obbligo che sia condotta in macelli e solo da persone abilitate (un sacrificatore rituale approvato dalla comunità o, in alternativa, un veterinario). Hanno così origine situazioni violative delle norme in materia, a cui peraltro contribuiscono le stesse autorità, le quali, secondo diversi rapporti,

participent activement à une pratique illégale qui constitue souvent une source de nuisances pour le voisinage et confirment une inégalité de traitement entre les autochtones et les allochtones. [...].

Il est dès lors décourageant de constater que bon nombre d'administrations communales ne prennent pas cette peine et ferment les yeux sur les abattages rituels de moutons à domicile, bien qu'ils soient formellement interdits. En fait, aucune autorité ne contrôle le respect de la réglementation existante.

Si tratta di accuse molto gravi, generalmente taciute nelle proposte di legge che mirano ad introdurre il divieto di macellare ritualmente senza previo stordimento, ma su cui il senatore insiste, a dimostrazione del fatto che è semplicistico ridurre il dibattito in materia ad un mero problema di bilanciamento tra i diritti degli animali e la libertà fondamentale di praticare la propria religione anche mediante l'osservanza delle prescrizioni rituali in materia di alimentazione. Secondo Dedecker

[...] la recherche d'une solution est entravée par une conception politiquement correcte selon laquelle on risque de faire le jeu de l'extrême-droite en s'attaquant à ce problème. Du coup, de nombreuses communes belges laissent faire, craignant de se voir accusées de pratiques discriminatoires et racistes, et délivrent des autorisations d'abattage à quiconque en fait la demande. Parfois, l'administration communale fournit même des conteneurs à déchets et collabore ainsi activement, *de facto*, à une pratique illégale.

Del resto, il proponente è apparso ben consapevole delle reazioni che progetti di legge, quale quello da lui presentato, sollevano: l'associazione più comune è quella con le leggi adottate sotto il regime nazista. Come egli stesso ha affermato,

[...] l'auteur de la présente proposition sait donc à quoi s'attendre. Chaque fois que l'on propose, au niveau politique, une mesure qui a une incidence sur les pratiques culturelles ou religieuses d'une minorité au sein de notre société, les accusations de racisme, d'antisémitisme ou d'islamophobie vont bon train. Le ton est donné clairement, surtout depuis le 11 septembre 2001.

Ma se diverse iniziative legislative, in vari paesi europei, sembrano essere ispirate, almeno in parte, da un pregiudizio islamofobico, questo non può dirsi il caso della proposta di Dedecker. Essa, infatti, presenta – oltre a quelli già evidenziati – un ulteriore elemento distintivo, dato dall'attenzione verso le norme ebraiche e islamiche sull'alimentazione e sulla macellazione, e dal riconoscimento che, almeno secondo tali comunità, la pratica in esame ha origine proprio dalla volontà di limitare il dolore animale. Certo non si tratta di un argomento ampiamente sviluppato, come invece è accaduto in Italia con il parere del Comitato nazionale su “Macellazione rituale e sofferenza animale” del 19 settembre 2003³⁰. È comunque rilevante che un proponente del divieto di macellare ritualmente senza previo

³⁰ “Le macellazioni rituali riportano alla nostra attenzione un problema di importanza fondamentale: quello della legittimità della uccisione di un animale ai fini di alimentazione umana. Si tratta di un problema che l'attuale organizzazione sociale ed economica tende a rimuovere [...].

Perduto il rapporto diretto tra uomo e animale da allevamento che caratterizzava il nostro passato e che in qualche misura “umanizzava” anche il momento della uccisione di un animale, la macellazione a scopo di alimentazione è stata spersonalizzata ed organizzata secondo procedure dominate da esigenze di tipo economico e industriale. Ciò riduce l'effetto pratico delle stesse norme - sicuramente apprezzabili e di cui non si può che auspicare un'applicazione sempre più ampia - volte a tutelare il benessere animale all'interno di queste procedure.

stordimento non abbia semplicemente qualificato tale pratica come crudele o barbara, ma abbia cercato di comprenderne le origini e abbia ribadito che le stesse pratiche censurate “soient plutôt contraires que conformes aux intentions de l’islam”. Inoltre, non si è limitato a giustificarne il divieto richiamando solo la necessità di risparmiare dolore agli animali, ma ha sviluppato un insieme di argomentazioni più complesse, sebbene non organicamente strutturate e sostanzialmente convincenti come quelle esposte in altre sezioni della proposta di legge.

Due delle cinque motivazioni addotte consistono nella necessità di non infliggere un trattamento crudele agli animali e nell’obbligo di rispettare il loro benessere. Ancora una volta, il proponente ha richiamato il problema delle macellazioni illegali. Dopo aver affermato che “[d]iverses études ont montré que l’animal souffre beaucoup durant la période où il se vide de son sang”, ha osservato che

[l]ors de l’abattage rituel juif, la souffrance est certes limitée par toutes sortes de règles et de conditions en matière de bien-être, mais des dérapages sont toujours possibles. Les animaux souffrent parfois terriblement, surtout lors des abattages musulmans massifs effectués en plein air en France et lors d’autres abattages illégaux.

Altre due motivazioni, sebbene rubricate sotto due diversi titoli (“Pas d’obligations religieuses contraignantes” e “Pas de prescriptions contraignantes concernant l’interdiction d’étourdissement”), sembrano ripetere lo stesso argomento, vale a dire che la macellazione non è prescritta da un obbligo religioso, ma è basata su un costume, una tradizione. Tale ridondanza non rafforza però l’opinione espressa, che non solo appare debole, ma solleva anche un profilo di criticità in rapporto al principio di separazione tra Stato e confessioni religiose, inteso come mutua indipendenza, a cui l’ordinamento belga è improntato (Torfs 2008, 12-13). Non spetta infatti ad un’autorità secolare entrare nel merito del patrimonio dottrinale di una confessione religiosa, per valutare cosa sia obbligatoriamente prescritto e cosa non lo sia. Tale operazione interpretativa non può che portare ad esiti ambigui, come – in un diverso contesto nazionale, ma rispetto al medesimo problema – è stato affermato dalla Corte Costituzionale Federale in Germania in una sentenza del 2002, nella quale si è sottolineato che nell’Islâm esistono opinioni diverse, e non tocca allo Stato decidere quale debba prevalere. Diversamente, si violerebbero sia il diritto delle confessioni religiose all’autonomia dottrinale, sia il dovere di neutralità delle autorità pubbliche (cfr. Rohe 2004, 329)³¹.

Ugualmente problematica è la quinta motivazione addotta per giustificare il divieto, vale a dire la mancanza di una norma obbligatoria a mangiare carne nell’Islâm e nell’Ebraismo. Tuttavia, la circostanza che il consumo di questo alimento non è prescritto da un obbligo religioso e che, anzi, vi sono molti ebrei e musulmani “libéraux progressistes [...] allergiques aux abattages rituels et partisans du

Le macellazioni rituali, sacralizzando la procedura di uccisione dell’animale, ne sottolineano la gravità e la solennità: non è un atto ordinario, banale, che può essere compiuto senza riflettere sul fatto che esso significa dare la morte ad un essere vivente. L’inserimento della macellazione in un contesto religioso ha lo scopo di ricordare all’essere umano che egli non dispone arbitrariamente degli altri esseri viventi: se ne può servire ma soltanto all’interno di un orizzonte di senso che, per queste due religioni, è definito dal riferimento a Dio. Questo è appunto il significato profondo della ritualizzazione della procedura di macellazione o delle benedizioni ed invocazioni che la devono accompagnare. È doveroso chiedersi quanto le odierne modalità industriali di Macellazione abbiano inciso, riducendolo e talora fuorviandolo, su questo originario significato delle macellazioni rituali: ma la sua valenza etica non può andare perduta.

La cura posta nel definire (talvolta fin nei più piccoli dettagli) gli aspetti delle macellazioni rituali ha anche un altro significato: quello di ridurre la sofferenza dell’animale. L’insistenza sull’afilatezza della lama con cui vengono recisi i vasi sanguigni, sulle modalità con cui la recisione deve essere eseguita e sulla preparazione tecnica del sacrificatore sono tutti elementi che sottolineano l’attenzione posta nel rendere più rapida ed indolore possibile la morte dell’animale. Naturalmente queste regole vanno considerate alla luce delle conoscenze e delle tecniche disponibili nel periodo in cui esse si sono formate: di conseguenza è possibile chiedersi se il progresso di tali conoscenze e tecniche consenta di riconsiderare alcune di quelle regole senza intaccare in alcun modo il significato profondo ed essenziale delle macellazioni rituali. In ogni caso è opportuno sottolineare subito che nelle macellazioni rituali è assente ogni intento di crudeltà nei confronti degli animali: al contrario, esse hanno avuto di mira fin dalla loro origine l’eliminazione di ogni inutile sofferenza” (http://bioetica.governo.it/media/170669/p57_2003_macellazioni-rituali_it.pdf, pp. 9-10).

³¹ Per approfondimenti sulla sentenza, cfr. Langenfeld 2003 e Minnerop 2004, 233-236. Per una ricostruzione del sistema tedesco di protezione del diritto di libertà religiosa e una sintesi dei problemi posti dall’immigrazione islamica in Germania, si veda Robbers 2001.

végétarisme”, non appare una ragione necessaria, né sufficiente. Da un lato, si pone il medesimo problema a cui si è fatto cenno sopra: le autorità pubbliche, pur potendo legittimamente porre limitazioni alla manifestazione della libertà religiosa, non possono fondare uno specifico divieto sulla presunta assenza di una disposizione vincolante nell’ordinamento giuridico di una confessione religiosa. In ogni caso, nell’Islâm si afferma che l’uomo non può vietare ciò che Dio non ha espressamente vietato, né rendere obbligatorio ciò che non sia stato reso tale da Dio. Il vegetarianismo, dunque, per quanto legittimo nella religione islamica, non potrebbe essere dichiarato obbligatorio da alcuna autorità religiosa. Dall’altro lato, una società democratica è tale nella misura in cui crea le condizioni per l’esercizio il più ampio possibile dei diritti fondamentali, tra cui figura non solo la libertà religiosa, ma pure l’autonomia personale, che comprende la facoltà di autodeterminarsi anche rispetto alle scelte alimentari³². Non sembra quindi coerente l’invito, rivolto all’insieme dei fedeli di una religione, ad autolimitarsi nell’esercizio di tali libertà, in nome delle raccomandazioni o proposte di una parte di questi.

Appaiono più fondate le argomentazioni esposte per confutare l’opinione che il divieto di macellare ritualmente senza previo stordimento sia una limitazione illegittima del diritto di libertà religiosa. Questo è un nodo centrale di tutte le proposte legislative in materia, che quasi nessuna però riesce a sciogliere (a prescindere dal fatto che le si condivida o meno nel merito). In generale, esse – anche se tenacemente difese – risultano debolmente argomentate: ne è un esempio il tentativo di assimilare il divieto di macellazione rituale al divieto di praticare sacrifici umani. Dedecker, al contrario, ha evitato di cadere in tale equivoco. È pacifico che il diritto di libertà religiosa possa (e debba) essere limitato, come è pacifico che l’uccisione di un uomo nel contesto di un rito religioso non sia giustificabile. Tuttavia, come ha sottolineato, molte altre situazioni, che originano da un conflitto tra diversi diritti ed interessi, non sono risolvibili in modo così immediato ed evidente. Se nessuno in Occidente difende la pratica dei sacrifici umani come manifestazione del diritto di libertà religiosa, altri riti e costumi suscitano invece reazioni polarizzate, come nel caso della macellazione rituale.

Dedecker sembra aver riflettuto più attentamente sul mantra, insistentemente ripetuto dai proponenti del divieto di macellare ritualmente senza previo stordimento, che “i diritti degli animali vengono prima della religione”. Come ha osservato, i limiti che possono legittimamente essere posti al diritto di libertà religiosa, vale a dire la sicurezza pubblica, la protezione dell’ordine, della salute e della morale pubblica, e la protezione dei diritti e delle libertà altrui,

ont bien entendu un caractère anthropocentriste: ils visent (à protéger) les droits de l’homme. Il est néanmoins fait référence à la «morale» qui peut englober également les rapports entre l’homme et les animaux (ou certains d’entre eux). [...]. Il ne s’agit pas ici de mettre les animaux sur un pied d’égalité avec les humains en les considérant comme des sujets de droit, [...]. Il s’agit — compte tenu soit de la faculté qu’ont certains animaux de souffrir et de ressentir un certain bien-être et de leur faculté d’accéder à certains états de conscience, soit de leur degré élevé de complexité organique — de leur conférer un statut qui leur reconnaît une valeur digne de protection et qui doit être mis en balance avec d’autres valeurs à protéger.

Il senatore è stato anche attento a delineare il contesto in cui calare la nozione di ‘protezione della morale’ – che, è utile ricordare, fondava anche il divieto posto dalla Polonia. Un’autorità democratica deve sì rispettare i valori e le norme delle diverse culture ma, al tempo stesso, deve proteggere anche quelli della “cultura dominante”, che egli identifica nell’eguaglianza di tutti davanti alla legge, nella libertà di espressione, nella parità tra uomo e donna e nella separazione tra lo Stato e le confessioni religiose. In particolare,

lorsque les valeurs et les normes de la culture dominante sont menacées, il faut pouvoir mettre entre parenthèses, au moins temporairement, les idées politiquement correctes sur la société multiculturelle.

Ora, tale cultura dominante appare minacciata proprio dall’afflusso e dall’insufficiente grado di integrazione di cittadini di altri paesi. Pur ribadendo che ciascuno ha diritto di avere valori “altri” –

³² Su tale questione si vedano i contributi pubblicati nelle parti seconda e terza di Chizzoniti 2015.

ispirati all'Islâm, all'Ebraismo o ad una qualsiasi altra religione, Dedecker ha riaffermato che la loro espressione deve essere compatibile con le norme che sono basate sui valori fondamentali della cultura dominante di una società:

[l]e législateur a le devoir, en tant que gardien de la démocratie, de veiller à ce que les valeurs et les normes fondamentales soient respectées [...] et à ce que les infractions soient sanctionnées, qu'elles soient le fait d'autochtones blancs ou d'allochtones bruns, noirs, jaunes ou rouges. Il ne saurait bien entendu être question de racisme ou d'un quelconque refus de respecter l'identité culturelle d'un groupe de population. Il s'agit simplement du cadre, des règles du jeu de la société.

In Occidente, esiste una tradizione di stordimento “issue d'un modèle de valeurs occidental”, che risale al XIX secolo, epoca in cui si è iniziato ad interessarsi al benessere animale. L'opinione pubblica considera la macellazione senza previo stordimento “comme une pratique cruelle, ni plus ni moins”. Secondo Dedecker si può quindi concludere che l'integrazione dei musulmani nel mondo occidentale richiede che essi si conformino a tale tradizione, tanto più che essa “n'affecte pas de manière essentielle leurs préceptes religieux”. Tale aspettativa, lungi dall'averne un'ispirazione antisemita o islamofobica, può portare all'ulteriore effetto positivo di cancellare “l'image négative de ceux qui bénéficient d'une mesure d'exception”. Quanto ai musulmani e agli ebrei che non desiderano conformarsi, essi avranno sempre la possibilità di importare carne *halal* o *kasher*.

Alla luce di queste considerazioni, appare evidente la differenza di prospettiva tra la proposta di legge di Dedecker e le altre presentate per vietare la pratica in esame, le quali trascurano il più generale (e complesso) quadro religioso (il benessere animale è un valore anche per l'Islâm e l'Ebraismo), culturale (la società occidentale è più sensibile nei confronti di determinate pratiche che interessano gli animali, e meno interessata ad altre) e politico (le pubbliche autorità hanno una parte di responsabilità non irrilevante nel perpetuare il fenomeno abusivo delle macellazioni rituali illegali). La differenza nelle premesse ha avuto come esito un testo che non si è limitato a vietare la macellazione rituale senza previo stordimento, ma ha incluso una serie di norme di portata più ampia. Gli artt. 2-6 emendavano alcune disposizioni della legge del 5 settembre 1952 sul controllo e sul commercio delle carni, per vietare le macellazioni rituali a domicilio condotte da privati, per rafforzare le misure di controllo e di sanzione e per introdurre un sistema di etichettatura, funzionale a prevenire le frodi e garantire un maggior rispetto delle regole sanitarie. Gli artt. 7-9 modificavano la legge del 1986 non solo vietando, come si è detto, la macellazione secondo un rito religioso senza previo stordimento, ma anche attribuendo ai responsabili dei macelli il compito di assicurare il rispetto delle norme vigenti.

Il 28 aprile 2006 la Presidente del Senato ha richiesto al Consiglio di Stato un parere, reso il 21 giugno, sulla proposta presentata da Dedecker³³. In esso si è affermato che la previsione in base alla quale la macellazione doveva essere praticata solo nei macelli approvati perseguiva gli scopi legittimi di protezione della salute e dell'ordine pubblico ed era compatibile con il diritto europeo e con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Diversamente, la soppressione della deroga all'obbligo del previo stordimento nel caso di macellazione condotta secondo un rito religioso – pur perseguendo l'obiettivo legittimo di garantire meglio il benessere animale – è stata ritenuta una misura non proporzionale, in quanto eccessivamente ingerente nel diritto di libertà religiosa dei fedeli che desiderano mangiare una carne più conforme ai loro precetti religiosi.

Le otto proposte di legge presentate successivamente non sembrano aver tenuto in grande conto tale parere negativo. Va peraltro segnalato che tutte sono state depositate nel corso del 2010. L'elevato numero potrebbe spiegarsi con la circostanza che l'anno precedente era stato approvato il Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (cfr. Bottoni 2015, 497-506).

La senatrice Van dermeersch ha presentato uno dei progetti più debolmente argomentati e, inoltre, caratterizzato da una sostanziale incomprendenza delle basilari norme giuridiche che regolano la

³³ Il testo è consultabile in <https://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPub.html&COLL=S&LEG=3&NR=808&VOLGNR=6&LANG=fr>.

materia a livello europeo. Nella proposta depositata il 5 gennaio, la pratica della macellazione rituale è stata definita “inquietante” e violativa dei principi di base della legge del 1986, senza però fornire alcuna significativa argomentazione giuridica a sostegno di questa affermazione. La proponente si è limitata a ricordare da un lato il consenso della società e delle organizzazioni a difesa dei diritti degli animali sulla necessità di vietare tale pratica, e dall’altro l’esempio dei paesi che già hanno proceduto in questo senso (Svezia, Svizzera, Norvegia e Islanda). Dal punto di vista più strettamente giuridico, la senatrice ha riconosciuto che la Direttiva 93/113/EC, abrogata dal Regolamento sopra citato, riconosceva agli Stati membri dell’Unione europea la possibilità di derogare all’obbligo del previo stordimento nel caso di macellazione rituale, e che il Consiglio di Stato aveva recentemente confermato la legittimità di tale deroga. La scarsa solidità giuridica dell’impianto argomentativo è emersa in particolare nella ricostruzione della disciplina contenuta nel nuovo regolamento comunitario che, come è noto, ha confermato la possibilità (ma certo non l’obbligo) per gli Stati membri di riconoscere la deroga (art. 4, c. 4). Tuttavia, nelle motivazioni della proposta di legge si è affermato che

les États membres ne sont plus autorisés à prévoir ou non, comme ils l'entendent, une exception pour les abattages rituels. Par suite de l'amendement adopté, l'abattage rituel est donc un droit auquel on ne peut plus renoncer³⁴.

La proposta di legge – alquanto scarna, soprattutto se confrontata con quella di Dedecker che pure avrebbe potuto fungere da modello – si limitava ad abrogare da un lato le norme sulla possibilità di macellare ritualmente senza previo stordimento (art. 16, c. 1 e 2 della legge del 1986), e dall’altro la disposizione relativa alla macellazione rituale condotta al di fuori dei macelli (art. 24, c. 1 della legge del 5 settembre 1952 sul controllo e sul commercio delle carni), senza introdurre tutte quelle garanzie – proposte nel 2004 – volte a rafforzare gli *standards* di controllo.

Un testo in larga misura simile (ma con la significativa omissione dell’errore sul Regolamento comunitario) è stato presentato dalla dep. De Bont e altri il 7 gennaio³⁵. Il medesimo giorno anche i dep. Van Noppen e Jambon hanno depositato una proposta, in cui si è fatta menzione dell’art. 4, c. 4 del nuovo Regolamento e si è precisato che “[n]ous estimons que cela ne signifie pas pour autant que les États membres sont tenus d’autoriser l’abattage rituel sans étourdissement”³⁶, come è dimostrato dal fatto che la Svezia, paese membro dell’Unione europea (peraltro citato anche dalla sen. Van dermeersch) vieta del tutto tale pratica. Tra gli argomenti che fondano la legittimità del divieto vi è l’affermazione secondo cui il mantenimento della deroga è contrario alla legge, e in particolare al principio di uguaglianza:

[s]elon nous, la réglementation actuelle enfreint aussi le principe d'égalité. À l'heure actuelle, il existe visiblement deux types de citoyens dans ce pays. Ceux qui doivent respecter les règles générales en vigueur en matière de bien-être animal et ceux qui, pour des raisons religieuses, n'y sont pas tenus. Nous avons tout le respect pour les usages des deux religions concernées, mais lorsqu'il faut mettre en balance le droit à la liberté de culte et le bien-être animal, c'est ce dernier qui prime. C'est également l'opinion de la grande majorité de notre population.

Sono ribaditi argomenti fragili: da un lato, l’esempio teorico dei sacrifici umani (“une pratique que notre société ne tolère plus sous le couvert de la liberté religieuse”), che è continuamente riproposto come se fosse un problema sociale al pari del fenomeno delle macellazioni rituali illegali: dall’altro, l’asserzione che, nelle religioni interessate, il consumo di carne non è obbligatorio e le norme religiose in materia di macellazione non sono vincolanti (considerazioni forse riprese da Dedecker, ma

³⁴ Proposta di legge recante modifica delle leggi del 5 settembre 1952 sul controllo e sul commercio delle carni e del 14 agosto 1986 relativa alla protezione e al benessere animale, al fine di vietare le macellazioni rituali, d’iniziativa della sen. Anke Van dermeersch, presentata il 5 gennaio 2010.

³⁵ Proposta di legge volta a vietare le macellazioni rituali degli animali senza stordimento d’iniziativa dei dep. Rita De Bont, Koen Bultinck, Peter Logghe e Barbara Pas, presentata il 7 gennaio 2010.

³⁶ Per questa citazione e le successive, cfr. la proposta di legge volta a modificare la legge del 14 agosto 1986 relativa alla protezione e al benessere degli animali al fine di vietare la macellazione rituale senza anestesia d’iniziativa dei dep. Flor Van Noppen e Jan Jambon, presentata il 7 gennaio 2010.

sarebbe curioso che si siano tralasciate le argomentazioni da lui più intelligentemente sviluppate, e si siano invece riproposte quelle più deboli). L'articolato del progetto di legge si limitava ad abrogare le norme più volte menzionate, contenute nell'art. 16, c. 1-2 della legge del 1986, senza riprendere nessun'altra delle modifiche di più ampio respiro proposte nel 2004 da Dedecker.

Il successivo progetto di legge, presentato il 24 febbraio dalla dep. Van Ermen e altri, oltre alle solite modifiche all'art. 16, c. 1-2 della legge del 1986, tornava a proporre anche l'emendamento all'art. 24, c. 1 della legge del 1952 e faceva un'aggiunta degna di nota – rispetto agli altri progetti – inserendo una clausola che prevedeva un periodo di transizione di tre mesi al fine di permettere alle parti interessate di adeguarsi alle nuove norme. Tale soluzione legislativa, ancora una volta, è stata difesa in nome di un appello accorato alla necessità di tutelare il benessere degli animali i quali, a causa della macellazione rituale, “ont souffert le martyre”³⁷. Non appare tuttavia sostenuta da argomentazioni giuridicamente rigorose: “[p]ersonne ne peut remettre en cause la nécessité d'un droit au libre exercice du culte”, ma “[o]n ne saurait toutefois aller jusqu'à tolérer que cette liberté implique la souffrance d'êtres vivants”, come se la macellazione convenzionale non comportasse dolore, e il divieto di quella rituale fosse la panacea di tutti i mali che affliggono gli animali.

Con la nuova legislatura, Van dermeersch e Ceder al Senato e, alla Camera, De Bont e altri da un lato, e Van Noppen e Jambon dall'altro, hanno ripresentato le loro proposte di legge, con alcune modifiche non sostanziali³⁸. Il progetto di legge più rilevante per i fini del nostro discorso è quello depositato il 19 agosto dalla sen. Christine Defraigne, più tardi tra le firmatarie dell'iniziativa legislativa che, in Vallonia, ha portato alla soppressione della deroga all'obbligo del previo stordimento nel caso di macellazione condotta secondo un rito religioso. Gli emendamenti proposti sono forse i più scarni tra quelli proposti, e si limitano all'abrogazione della norma contenuta nell'art. 16, c. 2 della legge del 1986. Anche le motivazioni sono state esposte in modo succinto: si è ripetuto che la macellazione rituale da numerosi anni “fait polémique”³⁹, e che il benessere animale “ne devrait souffrir d'aucune exception”; si è menzionato ben due volte l'esempio di Svezia, Norvegia, Svizzera e Islanda che sarebbe auspicabile seguire; si è proposta una variante dell'argomento che non vi sono norme religiose obbliganti in materia con l'affermazione che

selon le manuel relatif à l'organisation des abattages rituels lors de la fête de l'Aïd Al Adha, le sacrifice ne fait pas partie des cinq piliers de l'Islam. Il est plus considéré comme une tradition que comme une obligation coranique. Des solutions alternatives au sacrifice sont possibles, tels que le don ou l'offrande. Dans certains pays, les autorités musulmanes certifient la pratique de l'étourdissement conforme aux prescriptions alimentaires religieuses.

L'intento di quest'operazione interpretativa (presente anche nella proposta di Dedecker) è chiaro: negando alla macellazione rituale il carattere di pratica religiosa, e quindi privandola della garanzia offerta dalle norme nazionali ed internazionali di protezione dei diritti umani, si risolve in radice il problema del contrasto tra un diritto costituzionalmente protetto ed un interesse (il benessere animale) che, per quanto legittimo, non gode della medesima tutela da parte dell'ordinamento giuridico. Diversi sostenitori del divieto di macellare ritualmente senza previo stordimento affermano che tale pratica è marginale nelle religioni interessate, ed è un prodotto della storia e della cultura più che una

³⁷ Per questa citazione e le successive, cfr. la proposta di legge recante modifica delle leggi del 5 settembre 1952 sul controllo e sul commercio delle carni e del 14 agosto 1986 relativa alla protezione e al benessere animale, al fine di vietare la macellazione rituale senza previo stordimento, d'iniziativa dei sen. Lieve Van Ermen, Anne-Marie Lizin e Louis Ide, presentata il 24 febbraio 2010.

³⁸ Proposta di legge volta a vietare le macellazioni rituali d'iniziativa dei sen. Anke Van dermeersch e Jurgen Ceder, presentata l'8 ottobre 2010; proposta di legge volta a modificare la legge del 14 agosto 1986 relativa alla protezione e al benessere degli animali al fine di vietare la macellazione rituale senza anestesia d'iniziativa dei dep. Flor Van Noppen e Jan Jambon, presentata il 21 ottobre 2010; proposta di legge volta a vietare le macellazioni rituali degli animali senza stordimento d'iniziativa dei dep. Rita De Bont, Peter Logghe, Barbara Pas, Guy D'haeseleer e Annick Ponthier, presentata il 17 novembre 2010.

³⁹ Per questa citazione e le successive, cfr. la proposta di legge volta a modificare la legge del 14 agosto 1986 relativa alla protezione e al benessere degli animali, al fine di vietare la macellazione rituale degli animali senza previo stordimento d'iniziativa della sen. Christine Defraigne, presentata il 19 agosto 2010.

caratteristica centrale della fede. Ciò sarebbe dimostrato dal fatto che non vi è accordo su di essa all'interno delle comunità ebraiche e musulmane, e che queste non hanno l'obbligo religioso di mangiare carne. Il divieto di macellare ritualmente senza previo stordimento non impedirebbe quindi loro di continuare a seguire la loro religione. Tuttavia, come si è già osservato, e come è stato autorevolmente commentato in dottrina,

a State should in principle abstain from intervening in religious debates regarding the content and meaning of religious or other beliefs. Whether a certain practice can be seen as only a ritual that may or may not be binding or as a core rule that every adherent of the particular religion must observe is not relevant here. The principle of separation of Church and State means that the public authorities must be reticent in these matters [...] (Foblets e Velaers 2014, 76).

2.2. *L'evoluzione del modello federale belga*

Le norme in materia di macellazione rituale, di cui nel corso del tempo, come si è visto, sono state proposte numerose modifiche, sono state introdotte da leggi emanate in conformità alle disposizioni costituzionali allora vigenti sulla ripartizione delle competenze tra Stato ed enti federati, che assegnavano al primo la competenza a legiferare in materia di benessere animale. Com'è noto, il Belgio è caratterizzato da una complessa architettura istituzionale, continuamente riequilibrata nel corso del tempo, che è necessario esaminare brevemente per comprendere sia l'attribuzione alle Regioni della competenza in materia di benessere animale a partire dal 1° luglio 2014, sia l'ambito geografico di applicazione dei decreti approvati dalla Vallonia e dalle Fiandre.

La legge costituzionale del 24 dicembre 1970 ha istituito quattro Regioni linguistiche (di lingua francese, neerlandese, tedesca ed una bilingue per Bruxelles-Capitale) che definivano le zone in cui i pubblici poteri usavano ciascuna lingua; tre Comunità culturali (francese, neerlandese e tedesca) con competenze in materia di cultura, insegnamento ed uso della lingua; e tre Regioni (vallona, fiamminga e brussellese) funzionali a rispondere ad esigenze proprie di ciascun territorio, di tipo economico piuttosto che linguistico, e con competenze che allora non furono meglio definite. Le leggi costituzionali del 17 e 29 luglio 1980 hanno fatto cadere l'aggettivo "culturale" dal nome dell'ente "Comunità" e hanno rinominato come "fiamminga" quella precedentemente chiamata "neerlandese" (Angelini e Benvenuti 2013, 185-187 e 217). Nel corso del tempo, si è affermato l'uso dell'espressione "Fédération Wallonie-Bruxelles" per indicare quella che nella Costituzione continua ad essere chiamata "Comunità francese" (Toussaint 2013), e sono seguite altre riforme dello Stato (tra cui la più importante, la quarta, del 1993) fino ad arrivare alla sesta, approvata in seguito alle elezioni federali del 13 giugno 2010 e all'elaborazione dell'Accordo istituzionale per la sesta riforma dello Stato (cfr. Peeters e Haljan 2017; Sciumbata s.d.; Goossens e Cannoot 2015).

La riforma del 1993

ha battezzato la nascita di uno Stato federale, costituito da sei entità diverse (art. 1 Cost.): tre Comunità (quella francofona, quella fiamminga e quella più piccola dei germanofoni) e tre Regioni (la Vallonia, le Fiandre e la Regione di Bruxelles); in sostanza, in Belgio [...] i cittadini sono soggetti a tre livelli di governo distinti ed autonomi tutti legittimati dal voto popolare: quello regionale, quello comunitario e quello federale (Colella 2016, 1127).

Ogni Regione e ogni Comunità hanno un proprio parlamento e un proprio governo, ma – a livello di enti federati – vi sono in tutto cinque (e non sei) parlamenti. La Comunità e la Regione fiamminga condividono parlamento e governo (cfr. Leroy 2007, 9-10); gli altri quattro parlamenti sono il vallone (per la Regione rispettiva), il brussellese (per la Regione di Bruxelles-Capitale), il germanofono (per la Comunità tedesca) e quello della Federazione Vallonia-Bruxelles (per la Comunità francofona) (cfr. Dupont 2015, 387). Ai fini del nostro discorso, rileva il fatto che le norme approvate dalla Regione vallona si applicano anche ai territori che costituiscono la Comunità tedesca⁴⁰.

⁴⁰ Si vedano le mappe delle Regioni (carta 2) e delle Comunità (carta 3) in <http://www.levotepourtous.be/la-belgique>.

La sesta riforma dello Stato ha previsto

un ampio trasferimento di competenze in capo agli enti federati, al fine di limitare fenomeni di sovrapposizione di materie, mirando a trasformare le Regioni negli enti motore delle politiche dell'economia e dell'occupazione e le Comunità nei centri delle politiche per la famiglia e per la salute. [...]. Sempre alle Regioni vengono poi trasferite importanti attribuzioni dal punto di vista dello sviluppo economico, quali [...] la politica economica e industriale, l'energia e l'ambiente, l'agricoltura (Angelini e Benvenuti 2013, 218-219).

Così, dal 1° luglio 2014 la regolazione della materia del benessere animale è stata attribuita alle Regioni. Nell'esercizio di tale competenza, le Regioni fiamminga e di Bruxelles-Capitale hanno approvato nuovi decreti sulla protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento, rispettivamente il 19 febbraio 2016 e il 9 febbraio 2017, che hanno abrogato e sostituito il decreto reale del 16 gennaio 1998⁴¹. La Vallonia, con un decreto del 18 agosto 2016, ha modificato l'art. 2, c. 1 del decreto reale dell'11 febbraio relativo a determinate macellazioni prescritte da un rito religioso⁴², aggiungendo la clausola che la macellazione secondo il rito ebraico o islamico può essere praticata anche da un sacrificatore abilitato ufficialmente da uno degli Stati membri dell'Unione europea⁴³. Quest'ultima disposizione è rimasta in vigore anche dopo l'approvazione del decreto vallone del 18 maggio 2017, di cui si darà conto a breve, dal momento che questo incide sulla macellazione rituale senza previo stordimento, ma non su quella condotta secondo il rito islamico previo stordimento reversibile.

3. I decreti delle Regioni vallona e fiamminga sul divieto di macellare ritualmente senza previo stordimento

Rispettivamente nel 2014 e nel 2015 due proposte di decreto volte a vietare la pratica in esame sono state presentate al Parlamento fiammingo. Il 29 giugno 2016, con i pareri nn. 59.484/3 e 59.485.3, il Consiglio di Stato si è pronunciato su queste iniziative ricordando che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo non si era modificata dal 2006, quando era stato reso il parere negativo nei confronti della proposta di Dedecker. Non vi era pertanto ragione di giudicare la compatibilità delle proposte di decreto con l'art 9 CEDU in modo diverso da quanto era stato fatto nel precedente parere. In particolare, è stato ribadito che non spetta alle pubbliche autorità pronunciarsi sulla legittimità delle credenze religiose o sulle modalità della loro espressione, né pronunciarsi sulla correttezza teologica delle convinzioni dei fedeli o di certe correnti di una religione. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto che le proposte di decreto perseguivano l'obiettivo legittimo di garantire meglio il benessere animale, ma la limitazione apportata alla libertà di religione era sproporzionata e quindi incompatibile con l'art. 9 della Convenzione, dal momento che avrebbe privato alcuni fedeli della possibilità di procurarsi e di mangiare carne ritenuta più conforme ai propri precetti religiosi. Ha quindi invitato la Regione fiamminga ad adottare quelle misure che, invece di abrogare *sic et simpliciter* la deroga, avrebbero permesso di realizzare un giusto equilibrio tra il conseguimento del benessere animale e il rispetto delle convinzioni religiose⁴⁴.

Nel frattempo, anche nel Parlamento vallone due deputati hanno presentato dei progetti simili. Il 19 gennaio 2015 Christine Defraigne ha depositato un progetto di decreto⁴⁵ sostanzialmente identico

⁴¹ Cfr. *supra*, nota 21.

⁴² Cfr. *supra*, nota 19.

⁴³ “1. Un abattage prescrit par un rite religieux est uniquement pratiqué s'il s'agit d'un rite :

1° israélite, par des sacrificateurs habilités par le Consistoire central israélite de Belgique *ou par des sacrificateurs habilités officiellement par d'autres Etats membres de l'Union européenne*;

2° islamique, par des sacrificateurs habilités par l'organe représentatif des Musulmans de Belgique *ou par des sacrificateurs habilités officiellement par d'autres Etats membres de l'Union européenne*”. Il corsivo è mio.

Il decreto è pubblicato nel “Moniteur Belge” del 31 agosto 2016. Per un elenco dei provvedimenti in materia di benessere animale vigenti in Vallonia, cfr. <http://environnement.wallonie.be/legis/bienetre.html>.

⁴⁴ Una sintesi di tali argomentazioni è contenuta nei pareri del Consiglio di Stato nn. 60.870/4 e 60.871/4 del 20 febbraio 2017, <http://www.raadvst-consetat.be>.

⁴⁵ Proposta di decreto recante modifica della legge del 14 agosto 1986 relativa alla protezione e al benessere degli animali, al fine di vietare la macellazione rituale degli animali senza previo stordimento, in <https://www.parlement-wallonie.be>.

a quello del 2010, di cui si è già detto; il 13 ottobre 2016 Josy Arens ne ha presentato un altro volto, come quello della collega, ad abrogare semplicemente la norma relativa alla deroga contenuta nell'art. 16, c. 1 della legge del 1986, senza nulla aggiungere in termini di rafforzamento degli *standards* di controllo del benessere animale al momento della macellazione. Riguardo alle motivazioni, il deputato ha affermato che la sua proposta «ne met aucunement en cause l'abattage selon un rite religieux. Il met en cause l'absence d'étourdissement préalable à cet abattage»⁴⁶. Per controbilanciare la posizione contraria del Consiglio di Stato, ha poi ricordato che, da un lato, vi sono paesi come la Svezia e la Danimarca che hanno vietato la macellazione rituale senza previo stordimento senza per questo sopprimere il diritto di libertà religiosa nei rispettivi ordinamenti costituzionali e, dall'altro, il Consiglio vallone per il benessere animale ha confermato che «l'abattage sans étourdissement est inacceptable» e ha per questo consigliato il ministro competente «d'imposer l'étourdissement préalable, éventuellement réversible, pour tout abattage en Wallonie». Lo scarso approfondimento dei problemi in discussione, nel progetto di decreto di Arens, è emerso in particolare laddove il proponente ha affermato, in due passaggi diversi, che la carne di animali macellati ritualmente è venduta nei circuiti convenzionali ed acquistata da consumatori ignari di tale provenienza. Sebbene queste circostanze, che già Dedecker aveva richiamato, sollevino effettivamente delle criticità degne di attenzione da parte delle pubbliche autorità, suscita perplessità il fatto che il deputato Arens abbia ribadito l'esistenza di un problema rispetto al quale, però, non ha proposto alcuna soluzione legislativa. Non può infatti essere il divieto a macellare ritualmente la soluzione adatta a risolvere tale questione, dal momento che nessuna norma impone la specificazione del metodo di macellazione nel caso di importazione e vendita, in Vallonia, di carne di animali macellati ritualmente senza previo stordimento all'estero.

Anche queste proposte sono state oggetto di un parere del Consiglio di Stato del 20 febbraio 2017⁴⁷. Dopo aver ricordato quelli di segno negativo recentemente resi sulle analoghe iniziative fiamminghe, ed aver confermato che la volontà di evitare sofferenza agli animali è un obiettivo legittimo, il Consiglio di Stato ha affermato che tali progetti di decreto mirano a limitare in maniera sproporzionata la libertà religiosa, e che pertanto non sono compatibili con le norme che garantiscono tale diritto. Si è ribadito che la soppressione pura e semplice della deroga non realizza un giusto equilibrio tra gli interessi opposti in gioco, e che è necessario apportare le modifiche necessarie a tale scopo.

Per ciò che concerne tale accomodamento, in dottrina è stato convincentemente argomentato come le proposte legislative fondate su un incondizionato divieto della macellazione rituale senza previo stordimento non solo violino le norme nazionali e internazionali in materia di libertà religiosa, ma non conseguano nemmeno l'obiettivo dichiarato di migliorare il benessere animale. In primo luogo, tale proibizione non fa che spostare i termini del problema. Come è stato ribadito, secondo l'attuale giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, un divieto che si applicasse *anche* all'importazione di carne di animali macellati secondo un rito religioso sarebbe incompatibile con l'art. 9 della Convenzione. Il divieto della pratica in esame, quindi, non diminuirebbe la domanda di carne, la quale può essere importata da un qualunque paese (purché ciò sia economicamente conveniente), inclusi quelli che applicano regole molto blande in materia di benessere animale. Chi propone iniziative legislative fondate sul mero divieto di macellare senza previo stordimento, senza nulla aggiungere in termini di controlli e condizioni più stringenti per garantire che l'animale soffra il meno possibile al momento della morte, rinuncia in pratica all'opportunità di rafforzare concretamente gli *standards* di protezione, rendendo ben poco credibile la preoccupazione pubblicamente esibita nei confronti degli animali.

Queste considerazioni conducono ad un secondo ordine di osservazioni, relative a quella che Foblets e Velaers (2014, 80) hanno definito 'indignazione selettiva': in virtù di determinate prese di posizione politica, l'opinione pubblica è oltraggiata dall'offesa che la macellazione rituale senza previo stordimento arrecherebbe alla 'Civiltà', ma è lasciata indifferente nei confronti di altre produzioni (ad

⁴⁶ Per questa e le citazioni successive, cfr. la proposta di decreto volto a vietare la macellazione senza stordimento in Vallonia, in <https://www.parlement-wallonie.be>.

⁴⁷ Cfr. *supra*, nota 44.

esempio il *foie gras*, di cui il Belgio è uno dei cinque paesi produttori al mondo, o le pellicce) o pratiche diffuse in grandi industrie dove gli animali sono allevati in condizioni che sicuramente non risparmiano né dolore né sofferenza auspicabilmente evitabili. Un dibattito consapevole e non ipocrita sulla macellazione rituale dovrebbe essere calato nella realtà dei consumatori europei, i quali «are, for the most part, still giving preference to cheap meat over a policy that would improve the wellbeing of livestock to such a degree that eating meat would become almost unaffordable» (*ib.*, 81). Accade invece che le cattive pratiche della macellazione rituale (che hanno luogo ad esempio laddove l'uccisione dell'animale avvenga al di fuori di un macello) siano messe in contrasto con le buone pratiche di quella convenzionale (trascurando che anche il previo stordimento non è sempre condotto in maniera da risparmiare dolore evitabile all'animale e che, più in generale, diverse circostanze possono aumentarne l'ansia e la sofferenza).

An absolute ban on slaughter without prior stunning, which is presented as a moral step forward in terms of animal welfare, is not very credible if work is not being done *on all fronts at once* to combat existing practices that involve unnecessary animal suffering. To give priority to attacking minority practices such as ritual slaughter is not only not consistent, but also betrays an ethic of intolerance: the freedom of religious and philosophical minorities is shackled in the name of a one-sided norm of tolerance that takes on certain – easier – targets as a priority, but meanwhile ignores the billion-euro trade in factory livestock that could undoubtedly have been spared much suffering if *all* structural abuses in the food industry were attacked with the same determination (*ibid.*).

Alla luce di tali rilievi, il giusto accomodamento auspicato dal Consiglio di Stato avrebbe potuto fondarsi su tre punti: il divieto – come suggerito dallo studioso van der Schyff (2017) – di esportare carne di animali macellati ritualmente senza previo stordimento, per garantire che solo quegli esemplari necessari a soddisfare la domanda alimentare interna di una comunità religiosa fossero uccisi secondo un metodo considerato più doloroso; l'effettivo esercizio da parte delle autorità competenti delle responsabilità loro attribuite nella prevenzione e repressione degli abusi in materia (primo fra tutti il fenomeno delle macellazioni illegali, che non può certo essere risolto solo da una norma che vieti l'uccisione senza previo stordimento); l'introduzione di *standards* di controllo più rigorosi sull'intero processo di macellazione condotta secondo il rito religioso. Proprio quest'ultimo obiettivo è stato oggetto del già menzionato decreto del governo della Regione Bruxelles-Capitale adottato il 9 febbraio 2017. Lo scopo del ministro proponente è stato quello di istituire una formazione rigorosa per le persone incaricate delle operazioni di macellazione, al fine di ridurre lo stress e la sofferenza degli animali (Vanbellinghen e Wattier 2017). Il decreto richiede il possesso di un certificato di competenza, rilasciato da soggetti qualificati, previo superamento di un esame al termine di un percorso di formazione sulla macellazione, che include tra le conoscenze anche l'uccisione senza previo stordimento. Va comunque precisato che il provvedimento si applica tanto al metodo convenzionale quanto a quello rituale: esso sembra quindi fondarsi sul riconoscimento che buone e cattive pratiche possono essere condotte in entrambi i casi. Merita inoltre ricordare che, negli stessi mesi in cui la Vallonia e le Fiandre hanno vietato la macellazione rituale, Bruxelles-Capitale ha proibito (unica regione belga ad oggi) la pratica del *gavage*, o alimentazione forzata degli animali, e in particolare delle oche e della anatre per la produzione del *foie gras*⁴⁸. Al momento dell'approvazione del decreto non vi era alcun produttore di *foie gras* nel territorio regionale: sebbene si tratti quindi di una misura simbolica, che

⁴⁸ Nelle motivazioni dell'ordinanza del 27 luglio 2017, che emenda la legge del 14 luglio 1986 relativa alla protezione e al benessere animale per quanto riguarda il divieto dell'alimentazione forzata degli animali (pubblicata nel «Moniteur Belge» del 7 settembre 2017), si legge che «[l]e foie gras est produit par des canards ou des oies qu'il faut gaver de maïs gras plusieurs fois par jour. De ce fait, les animaux attrapent la stéatose hépatique, ne permettant plus au corps d'éliminer les graisses excédentaires, ce qui a pour conséquence de dilater leur foie considérablement. Le foie des animaux engraisés peut atteindre un poids supérieur à 1 kg, alors que le foie d'un animal non-engraisé pèse environ 100 grammes. Les conditions de vie susmentionnées peuvent provoquer une souffrance énorme aux animaux. Ils vivent dans des conditions stressantes et qui ne sont pas naturelles. Cette situation est très préoccupante au niveau du bien-être animal. Il est dès lors justifié de compléter la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux par une interdiction de gaver les animaux. A ce jour, ce type d'installations n'existe pas sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Dès lors, le gavage d'animaux est une activité qui ne pourra pas s'implanter sur notre territoire à l'avenir».

conferma l'opinione del filosofo attivista per i diritti degli animali Paul Cliteur che «any abuse that makes money is allowed» (cit. in Foblets e Velaers 2014, 81), il bersaglio scelto (un simbolo dell'eccellenza gastronomica europea) appare comunque significativo.

Come si è anticipato, i legislatori vallone e fiammingo hanno percorso una via diversa, scegliendo – almeno per il momento – di non applicare alle pratiche di abuso degli animali accettate dalla maggioranza della popolazione la stessa rigidità mostrata nei confronti della macellazione rituale, e lasciando le minoranze religiose a pagare «the price of a “level of civilisation” to which the majority itself often merely pays lip service» (Foblets e Velaers 2014, 85). In Vallonia, il 19 aprile 2017 è stata presentata una proposta di decreto dai dep. Arens, Defraigne, Stoffels e Waroux. Nelle motivazioni si è ricordata in primo luogo l'attribuzione della competenza in materia di benessere animale alle Regioni a partire dal 1° luglio 2014, e poi si è ribadito che “la souffrance des animaux due à la pratique de l'abattage sans étourdissement est relayée tant par les citoyens que par le politique, les associations de protection des animaux, les vétérinaires, les associations représentant le secteur agricole ou encore la fédération belge des abattoirs”⁴⁹. La menzione di quest'ultimo soggetto è particolarmente interessante, poiché suggerisce che nella regione, diversamente da quanto avvenuto ad esempio in Polonia, non vi siano state pressioni da parte dei rappresentanti dell'industria della carne volte a mantenere, per ragioni commerciali, una deroga all'obbligo del previo stordimento nel caso di animali macellati secondo un rito religioso. Riguardo alla questione del bilanciamento tra diritto di libertà religiosa e benessere animale, nelle motivazioni si sono sostanzialmente riproposti gli argomenti più volte sostenuti in occasione dei precedenti progetti di legge, che qui non torniamo a ripetere. La soluzione su cui la proposta di decreto si fondava verteva sull'introduzione dell'obbligo del previo stordimento per tutte le macellazioni, incluse quelle rituali, prevedendo però per queste ultime una procedura reversibile. Si è osservato che l'elettroarcosi in diversi paesi ha già dato buoni risultati sugli ovini e sui caprini; essa non è però ancora perfezionata per quanto riguarda i bovini, ragione per la quale la proposta di decreto prevedeva un periodo transitorio, durante il quale si sarebbe operato su questa categoria di animali il *post-cut stunning*, fino al 31 dicembre 2020. Si autorizzava poi il governo a fissare le condizioni relative alla formazione e alle competenze richieste alle persone impiegate nei macelli, rimandando così a un secondo momento la definizione di un ambito fondamentale come quello del controllo della professionalità degli operatori. Infine, si affermava, facendo riferimento al parere negativo del Consiglio di Stato che, nel complesso, le norme contenute nella proposta di decreto avevano l'obiettivo di fornire alle comunità interessate un'alternativa alla macellazione senza previo stordimento proporzionata e quindi compatibile con l'art. 9 CEDU.

Il 5 maggio i medesimi proponenti hanno presentato un emendamento al testo inizialmente depositato. Da un lato si estendeva il periodo transitorio, previsto originariamente solo per i bovini, anche agli altri animali sottoposti a macellazione rituale; dall'altro, si riduceva il termine al 31 agosto 2019. Questo ai fini di evitare una discriminazione tra gli allevatori di diverse specie, di circoscrivere la macellazione rituale ai bisogni reali dei consumatori evitando un abuso della deroga, e di garantire una disciplina uniforme nei territori delle due Regioni interessate (le Fiandre avevano fissato la fine del periodo transitorio al 2019).

Il giorno 18 è stato approvato il decreto della Regione vallona recante modifica degli artt. 3, 15 e 16 e inserimento di un art. 45^{ter} nella legge del 14 agosto 1986 relativa alla protezione e al benessere degli animali⁵⁰. Esso dispone che la macellazione di un vertebrato possa essere condotta solo da una persona che abbia la conoscenza e le capacità che tale atto richiede, applicando il metodo meno doloroso e più rapido. Inoltre l'animale può essere messo a morte unicamente previa anestesia o stordimento, salvo che nei casi di 1) forza maggiore, 2) caccia o pesca, e 3) lotta contro gli organismi nocivi. Nel caso di macellazione secondo metodi particolari prescritti da riti religiosi, il procedimento di stordimento deve essere reversibile e non può provocare la morte dell'animale (art. 2). Tali disposizioni non si applicheranno alla macellazione rituale che dal 31 agosto 2019. Il governo può disciplinare la procedura e i requisiti in materia di controllo che dimostrino che la macellazione è condotta nel quadro

⁴⁹ Per questa citazione e le successive, cfr. gli atti parlamentari consultabili in <https://www.parlement-wallonie.be>.

⁵⁰ Il decreto è pubblicato nel “Moniteur Belge” del 1° giugno 2017.

di un rito religioso (art. 4). La data di entrata in vigore del decreto è fissata al 1° giugno 2018 (art. 5).

Anche nelle Fiandre, il 7 luglio 2017, è stato approvato un decreto recante modifica della legge del 14 luglio 1986 relativa alla protezione e al benessere animale, per ciò che concerne i metodi autorizzati per uccidere gli animali⁵¹. L'art. 3 contiene una norma sostanzialmente identica a quella del decreto vallone. Si dispone che un vertebrato possa essere macellato solo se previamente stordito, salvo che nei casi di 1) forza maggiore, 2) caccia o pesca, e 3) lotta contro gli organismi nocivi, e possa essere ucciso solo da parte di una persona che abbia la conoscenza e le capacità che tale atto richiede, applicando il metodo meno doloroso e più rapido (c. 1). Se gli animali sono macellati secondo dei metodi speciali richiesti da un rito religioso, lo stordimento deve essere reversibile e non deve provocare la morte dell'animale (c. 2). L'art. 5 introduce una deroga limitatamente ai bovini, i quali – nel caso di macellazione rituale – sono storditi immediatamente dopo lo sgozzamento⁵², fino alla data in cui il governo fiammingo deciderà che anche per questa categoria di animali lo stordimento reversibile è di fatto praticabile. La scelta delle Fiandre è stata dunque quella di non prevedere un periodo di transizione fissato normativamente, ma di introdurre una deroga che, da un lato, riguarda solo la macellazione dei bovini (e non degli ovini e caprini) e, dall'altro, può essere soppressa nel momento in cui le autorità ritengano lo stordimento tecnicamente fattibile, senza essere giuridicamente vincolate da un termine stabilito a priori. Anche la data di entrata in vigore del decreto fiammingo è diversa da quella dell'omologo vallone, rispetto alla quale risulta posticipata di sei mesi (1° gennaio 2019).

Come in Vallonia, anche nelle Fiandre i proponenti del divieto hanno sottolineato la conformità del decreto con l'art. 9 CEDU⁵³. Tuttavia, come si è discusso, vi erano altre soluzioni in grado di bilanciare gli interessi in gioco in maniera più equa. Stante la possibilità di trovare compromessi diversi, tra le due soluzioni effettivamente ideate, quella fiamminga sembra preferibile. Entrambe prevedono la procedura dello stordimento reversibile, la quale però è accettata solo da alcune comunità musulmane e rifiutata dall'insieme di quelle ebraiche. Nel caso dei bovini, però, la Regione fiamminga ha cercato di operare un accomodamento, introducendo, fino a data da stabilirsi, la possibilità di praticare il *post-cut stunning*, il quale – diversamente dallo stordimento reversibile – non viene necessariamente considerato, almeno da alcune comunità ebraiche, contrario alle regole religiose in materia di macellazione (cfr. Salamano et al. 2013)⁵⁴.

Riferimenti bibliografici

- Angelini, Francesca, e Marco Benvenuti. 2013. "Il federalismo belga alla luce della sesta riforma dello Stato." *Istituzioni del federalismo. Rivista di studi giuridici e politici* 1: 181-227.
- Bottoni, Rossella. 2015. *La disciplina giuridica della macellazione rituale nell'Unione europea e nei paesi membri*, in *Cibo, religione e diritto. Nutrimiento per il corpo e per l'anima*, a cura di Antonio G. Chizzoniti, 479-516. Tricase: Libellula Edizioni.
- Brantz, Dorothee. 2002. "Stunning Bodies: Animal Slaughter, Judaism, and the Meaning of Humanity in Imperial Germany". *Central European History* 35, 2: 167-194.
- Chizzoniti, Antonio G. a cura di. 2015. *Cibo, religione e diritto. Nutrimiento per il corpo e per l'anima*. Tricase: Libellula Edizioni.
- Cohen, Jonathan. 2009. "Kosher Slaughter, State Regulations of Religious Organizations, and the European Court of Human Rights." *Intercultural Human Rights Law Review* 4: 368-375.

⁵¹ Il decreto, in lingua originale e nella sua traduzione francese, è pubblicato nel "Moniteur Belge" del 18 luglio 2017.

⁵² Metodo già previsto da alcuni paesi europei come Austria, Finlandia e Slovacchia (cfr. Ferrari e Bottoni 2010, 10).

⁵³ Gli atti parlamentari, in lingua originale, sono consultabili in <https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1148920#stemming-in-de-plenaire-vergadering>;
<http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2016-2017/g1213-1.pdf>.

⁵⁴ È stato osservato durante il dibattito relativo all'approvazione del decreto fiammingo che "[s]ome Orthodox Jewish communities and their faith leaders, including in Austria, have accepted post-cut stunning" (cfr. <http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/227516>). Queste considerazioni valgono anche – a titolo di esempio – per le comunità ebraiche in Nuova Zelanda, ma non per quelle nel Regno Unito.

- Colella, Luigi. 2016. "La diversità linguistica come «elemento strutturale» della forma di Stato multiculturale belga". *Diritto pubblico comparato ed europeo* 4: 1121-1144.
- Conte, Francesca, Valeria Quartarone, Giovanni Maria Cubeddu, e Annamaria Passantino. 2012. "Ritual slaughter: regulatory responses, consumer choice and labelling strategies". *Maso International. Journal of Food Science and Technology* 2:153-158.
- Delahunty, Robert J. 2015. "Does Animal Welfare Trump Religious Liberty? The Danish Ban on Kosher and Halal Butchering." *San Diego International Law Journal* 16: 341-379.
- Dupont, Nicolas. 2015. "Il federalismo belga al bivio". *Diritto pubblico comparato ed europeo* 2: 381-404.
- Farer, Tom. 2017. "Mass Migration, Cultural Conflict, and the Fear of Terrorism: Dilemmas of the Democratic West." *Denver Journal of International Law and Policy* 45, 3: 287-301.
- Ferrari, Silvio, e Rossella Bottoni. 2010. *Report on Legislation on religious slaughter in the EU member, candidate and associated countries*, <http://www.dialrel.eu/dialrel-results>.
- Fitzmaurice, Malgosia. 2015. *Whaling and International Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Flauss, Jean-François. 2011. "Abattage rituel et liberté de religion: le défi de la protection des minorités au sein des communautés religieuses." *Revue trimestrelle des droits de l'homme* 12, 45: 195-207.
- Foblets, Marie-Claire, e Jan Velaers. 2014. *In Search of the Right Balance. Recent Discussions in Belgium and the Netherlands on Religious Freedom and the Slaughter of Animals without Prior Stunning*, in *Recht, Religion, Kultur. Festschrift für Richard Potz zum 70. Geburtstag*, a cura di Brigitte Schinkele et al., 67-85. Wien: Facultas Verlags- und Buchhandels AG.
- Fraser, David. 2005. "A Passive Collaboration: Bureaucracy, Legality, and the Jews of Brussels, 1940-1944." *Brooklyn Journal of International Law* 30, 2: 365-420.
- Fuccillo, Antonio. 2015. *Il cibo degli dei. Diritto, religioni, mercati alimentari*. Torino: Giappichelli.
- Gianfreda, Anna. 2015. *La libertà religiosa alimentare nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Cibo, religione e diritto. Nutrimento per il corpo e per l'anima*, a cura di Antonio G. Chizzoniti, 453-478. Tricase: Libellula Edizioni.
- Gliszczynska-Grabias, Aleksandra, e Wojciech Sadurski. 2015. "Freedom of Religion versus Humane Treatment of Animals: Polish Constitutional Tribunal's Judgment on Permissibility of Religious Slaughter. Judgment of the Constitutional Tribunal of Poland of 10 December 2014, K 52/13." *European Constitutional Law Review* 11: 596-608.
- Goossens, Jurgen, e Pieter Cannoot. 2015. "Belgian Federalism after the Sixth State Reform". *Perspectives on Federalism* 7, 2: 29-55.
- Haupt, Claudia E. 2007. "Free Exercise of Religion and Animal Protection: A Comparative Perspective on Ritual Slaughter." *George Washington International Law Review* 39: 856-872.
- Jacobsen, Brian Arly. 2015. *Islam and Muslims in Denmark*, in *After Integration. Islam, Conviviality and Contentious Politics in Europe*, a cura di Marian Burchardt e Ines Michalowski, 171-186. Wiesbaden: Springer.
- Judd, Robin. 2003. "The Politics of Beef: Animal Advocacy and the Kosher Butchering Debates in Germany". *Jewish Social Studies* 10, 1: 117-150.
- Kelch, Thomas G. 2013. "A Short History of (Mostly) Western Animal Law. Part II." *Animal Law Review* 19, 2: 347-389.
- Langenfeld, Christine. 2003. "Germany". *International Journal of Constitutional Law* 1, 1: 141-147.
- Lavi, Shai. 2007. "Animal Laws and the Politics of Life: Slaughterhouse Regulation in Germany, 1870-1917". *Theoretical Enquiries in Law* 8, 1: 221-250.
- Leroy, Michel. 2007. *Il federalismo belga*, 25 giugno, www2.issirfa.cnr.it/download/File/LEROY.Belgio.pdf.
- Miele, Mara, e Adrian Evans. 2010. "When foods become animals: Ruminations on Ethics and Responsibility in Care-full practices of consumption". *Ethics, Place and Environment* 13, 2: 171-190.
- Minnerop, Petra. 2004. "German Constitutional Law Cases". *European Public Law* 10, 2: 221-236.
- Parisi, Marco. 2001. "Il caso Cha'Are Shalom Ve Tsedek: un nuovo intervento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in tema di libertà religiosa." *Il Diritto Ecclesiastico* 3: 176-204.
- Peeters, Patrick, e David Haljan. 2017. "Belgium's Sixth State Reform: The State of the Nation(s)".

European Public Law 22, 3: 411-438.

- Robbers, Gerhard. 2001. "Religious Freedom in Germany". *Brigham Young University Law Review* 2: 643-668.
- Rohe, Mathias. 2004. "Application of Shari'a Rules in Europe: Scope and Limits." *Die Welt des Islams* 44 3: 323-350.
- Salamano, Germana, et al. 2013. "Acceptability of Electrical Stunning and Post-Cut Stunning Among Muslim Communities: A Possible Dialogue". *Society & Animals* 21: 443-458.
- Savorani, Giovanna. 2015. "Il diritto all'informazione del consumatore di alimenti: un complesso sistema di regole con indice di protezione incerto". *Politica del diritto* 4: 575-598.
- Sciumbata, Letizia Rita. s.d. *Un modello di Stato federale: il Belgio*, <http://www.issirfa.cnr.it/letizia-rita-sciumbata-un-modello-di-stato-federale-il-belgio.html>.
- Śledzińska-Simon, Anna. 2017. *Ritual Animal Slaughter and Public Morality: a Comment on the Decision of the Polish Constitutional Tribunal*, 29 gennaio, <http://verfassungsblog.de/ritual-animal-slaughter-public-morality-comment-decision-polish-constitutional-tribunal>.
- Szumigalska, Agnieszka, e Monika Bazan. 2014. "Ritual Slaughter Issue in Poland: Between Religious Freedom, Legal Order and Economic-political Interests." *Religion and Society in Central and Eastern Europe* 7, 1: 53-69.
- Torfs, Rik. 2008. *État et Églises en Belgique*, in *État et Églises dans l'Union européenne*, a cura di Gerhard Robbers, 9-34. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft.
- Toussaint, Sandra. 2013. *Ne dites plus «Communauté française»! Quoique...*, 7 ottobre, http://www.crisp.be/crisp/wp-content/uploads/analyses/2013-10-07_S%20Toussaint%20-%20Communaut%C3%A9%20fran%C3%A7aise-F%C3%A9d%C3%A9ration%20W-B.pdf.
- van der Schyff, Gerhard. 2017. *Reviewing the Recent Ban on Ritual Slaughter in Flanders*, 16 agosto, <http://verfassungsblog.de/reviewing-the-recent-ban-on-ritual-slaughter-in-flanders>.
- Vanbellingen, Léopold, e Stéphanie Wattier. 2017. *L'abattage rituel en droit belge: développements récents*, <http://www.eurel.info/spip.php?article3213&lang=fr>.